GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1886 — ROMA — SABATO 16 OTTOBRE — NUM. 242

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA	Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
A Roma, all'Ufficio del giornale . . . . . . L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno . . . . »	10	19	36	44
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia »	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti . . . . »	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay . . . . . »	[illegible]	88	175	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta: in Roma . . . Cent. 10; pel Regno . . . » 15

Un numero separato, ma arretrato: in Roma . . . » 20; pel Regno . . . » 30; per l'estero . . . » 30

Per gli Annunzi giudiziari L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali. Le inserzioni si ricevono dall'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:

Con decreti del 13 giugno 1886:

A commendatore:

Benedetti cav. ing. Francesco, direttore dell'Ufficio di rappresentanza della Società delle Ferrovie Meridionali in Roma da 21 anni — Uffiziale dal 1884.

A cavaliere:

Mantero Andrea, segretario nell'Amministrazione delle RR. Poste — 28 anni di servizio.
Baratono Alessandro, direttore id. — 25 anni id.
Simoni Giuseppe, ispettore id. — 27 id.
Ricci Cosimo, direttore nell'Amministrazione delle RR. Poste — 33 anni di servizio.
Henrion Fausto, id. id. — 29 id.
Caffè Ernesto, segretario id. — 26 id.
Curato Pietro, id. id. — 26 id.
Scolari Paolo, ispettore id. — 27 id.
Belluomini Ranieri, direttore id. — 34 id.
Belotti Giuseppe, ispettore di sezione dei Telegrafi — 29 id.
Pirisino avv. Fracosco, segretario nell'Amministrazione id. — 30 id.
Oddone Giuseppe, direttore in 2° id. — 31 id.
Drusiani Stanislao, segretario id. — 29 id.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto del 13 giugno 1886:

A cavaliere:

Belloni Vittorio, furiere nel corpo invalidi e veterani, collocato a riposo — 30 anni di servizio.

Con decreti del 17 giugno 1886:

A cavaliere:

Topi Camillo, archivista di 1ª classe nell'Amministrazione centrale della Guerra — 37 anni di servizio.
Pes avv. Giuseppe, id. id. — 25 id.

Con decreto del 24 giugno 1886:

Ad uffiziale:

Cattaneo cav. Adriano, tenente colonnello del genio — Comandante il Convitto nazionale « Longoni » collocato in aspettativa per infermità — 27 anni di servizio — Cavaliere dal 1881.

A cavaliere:

Storti Cleomedonte, tenente contabile in servizio ausiliario, collocato a riposo — 30 anni di servizio.

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri:

Con decreti del 17 giugno 1886:

A commendatore:

Riva cav. Alessandro, consigliere di Legazione di 1ª classe — Uffiziale dal 1881.

Ad uffiziale:

Passera cav. Oscarre, segretario di Legazione di 1ª classe — Cavaliere dal 1868.
Herschel de Minerbi conte Oscarre, id. — Cavaliere dal 1876.

A cavaliere:

Gallina conte Giovanni, segretario di Legazione di 2ª classe.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **4108** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 1° novembre 1882, che respinse il ricorso in data 8 agosto stesso anno della Deputazione provinciale di Treviso, contro la deliberazione 30 aprile 1882, colla quale il Consiglio comunale di Vedelago, a seguito del riscatto delle linee Padova-Bassano e Vicenza-Treviso, revocava l'impegno assunto per contributo nelle spese di dette ferrovie;

Veduto il nuovo ricorso 11 ottobre 1883 della Deputazione provinciale predetta ai termini ed agli effetti dell'art. 9, n. 4, della legge 20 marzo 1865, all. *D*;

Considerando che dagli atti ora esibiti dalla Deputazione provinciale emerge che i debiti contratti dal Consorzio interprovinciale per raccogliere i capitali necessari alla impresa non sono coperti dal prezzo del riscatto;

Considerando che se da una parte il comune di Vedelago ha diritto, per effetto del riscatto, ad una congrua riduzione del concorso assunto, non può dall'altro ritenersi sciolto da ogni impegno, fino a che il Consorzio non abbia, col cessare della sua esistenza, estinte tutte le passività da esso per l'oggetto incontrate;

Ritenuto che, nelle medesime condizioni giuridiche del comune di Vedelago, trovansi di fronte al Consorzio i comuni di Treviso e di Paese, i quali si rifiutano pure a mantenere gl'impegni rispettivamente assunti colle deliberazioni 9 e 15 novembre 1872;

Sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;

Avuto il parere del Consiglio di Stato a sezioni riunite;

Veduto l'art. 9, n. 4, della legge 20 marzo 1865, allegato *D*;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Nostro decreto 1° novembre 1882 rimane modificato nel senso che il comune di Vedelago non debba ritenersi sciolto dagli impegni assunti verso il Consorzio delle ferrovie Padova-Bassano e Vicenza-Treviso, fermo il diritto tanto del comune di Vedelago che dei comuni di Treviso e di Paese di ottenere una congrua proporzionale riduzione della quota di concorso assunta per la costruzione di dette ferrovie a cominciare dal 1880 in poi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 1° settembre 1886.

UMBERTO.

GENALA.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **4115** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Lazzarone per la sua separazione dalla sezione elettorale di Valenza e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, numero 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Lazzarone ha 86 elettori politici; che esso dista più di sette chilometri, per cui riesce difficile agli elettori di Lazzarone l'esercizio del diritto elettorale in Valenza;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Lazzarone è separato dalla sezione elettorale di Valenza ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Alessandria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 settembre 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **4116** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Zerbo per la sua separazione dalla sezione elettorale di San Zenone al Po e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Zerbo ha 107 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Zerbo è separato dalla sezione elettorale di San Zenone al Po ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Pavia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 settembre 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli*: TAJANI.

Il Numero **4117** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Fabbrica Durini per la sua separazione dalla sezione elettorale di Orsenigo e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Fabbrica Durini ha 162 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Fabbrica Durini è separato dalla sezione elettorale di Orsenigo ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2º Collegio di Como.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 settembre 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli*: TAJANI

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina.*

Con Reale decreto 31 agosto 1886:

Vecchi Lionello, capotecnico di 1ª classe nel personale civile tecnico della R. Marina, destituito dall'impiego per grave mancanza in servizio.

Con Reale decreto 19 settembre 1886:

Coen-Albites Alessandro, professore aggiunto di 1ª classe nella soppressa R. Scuola di Marina in Genova, in aspettativa, collocato a riposo per anzianità di servizio e per ragione di età.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:*

Con decreti in data dal 14 settembre al 5 ottobre 1886:

Cernuschi Paolo, vicesegretario di ragioneria di 3ª classe nell'Intendenze di finanza, collocato a riposo in seguito a sua domanda per età avanzata, a datare dal 1º ottobre 1886.

Montanaro Vincenzo, ufficiale d'ordine della classe transitoria nell'Intendenza di finanza di Benevento, trasferito presso quella di Foggia.

Caputo Valerio, vicesegretario di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in attività di servizio dal 1º novembre 1886, e contemporaneamente trasferito da Siracusa a Salerno.

Maltilasso Giovanni, id. id. nell'Intendenza di finanza di Siracusa, privato del godimento dello stipendio per la durata di giorni 16 per arbitraria assenza dall'ufficio.

Baccari Gaetano, capo verificatore di 3ª classe nelle Agenzie per le coltivazioni dei tabacchi, collocato in aspettativa per motivi di salute per otto mesi, con decorrenza dal 1º settembre 1886.

Di Maggio Stefano, ufficiale di scrittura id. id. id., id. id. per tre mesi, id. dal 10 settembre 1886;

Bosco Bartolomeo, tenente di 1ª classe nel corpo delle guardie di finanza, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio, id. dal 1º ottobre 1886.

Ramondini Domenico, agente di 1ª classe nell'Amministrazione delle imposte dirette e del catasto, nominato ispettore di circolo di 2ª classe nell'Amministrazione stessa.

Montesperelli Sperello, id. id. id., id. id. id. id.;

Cristina cav. Agostino, primo ragioniere di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, promosso alla 1ª.

Salvati Luciano, vicesegretario di ragioneria id. id., nominato, per merito d'esame, segretario di ragioneria di 2ª classe nelle Intendenze medesime, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Cosenza.

Bianchi Fernando, ispettore di circolo di 2ª classe nell'Amministrazione delle imposte dirette e del catasto, nominato agente superiore di 3ª classe nell'Amministrazione stessa.

De Mellis Edoardo, segretario amministrativo di 3ª classe nel Ministero delle finanze, promosso alla 2ª.

Pallottino Luigi, vicesegretario id. di 1ª classe id., id., per merito d'esame, a segretario amministrativo di 3ª classe nel Ministero stesso.

Sani Alessandro, segretario di ragioneria di 3ª classe id., id. alla 2ª.

Ceretta Giuseppe, vicesegretario id. di 2ª classe id., id., per merito di esame, a segretario di ragioneria di 3ª classe nel Ministero stesso.

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario:*

Con Reali decreti 31 agosto 1886:

Pagella Carlo, vicepretore del mandamento di Bassignana, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Arsoli coll'annuo stipendio di lire 2200.

Mazzucchi Francesco, vicepretore del mandamento di Sessa Aurunca, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Borbona, coll'annuo stipendio di lire 2200.

Montulli Gennaro, vicepretore del mandamento di Laurenzana, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Santa Ninfa, coll'annuo stipendio di lire 2200.

Spano Costantino, vicepretore incaricato di reggere il mandamento di Portotorres, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Portotorres, coll'annuo stipendio di lire 2200.

De Vita Adelchi, vicepretore, incaricato di reggere il mandamento di Serramanna, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Serramanna, coll'annuo stipendio di lire 2200, la-

sciandosi vacante il mandamento di Palazzolo Acreide, per l'aspettativa del pretore Checchini Antonio.

Cao Elisio, vicepretore incaricato di reggere il mandamento di Milis, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Milis, coll'annuo stipendio di lire 2200.

Satta Giovanni Maria, vicepretore incaricato di reggere il mandamento di Macomer, è nominato pretore del mandamento di Macomer, con l'annuo stipendio di lire 2200, lasciandosi vacante il mandamento di Venasca per l'aspettativa del pretore Barrai Giovanni.

Bennati Domenico, procuratore esercente in Salerno, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Ribera, coll'annuo stipendio di lire 2200.

Corapi Salvatore, avvocato patrocinante, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Forenza, coll'annuo stipendio di lire 2200.

Franco Rodrigo, procuratore esercente in Napoli, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Cagnano Varano, coll'annuo stipendio di lire 2200.

Volpe Vincenzo, nominato pretore del mandamento di Castelsardo con Nostro decreto 3 giugno 1886, è richiamato a sua domanda al precedente posto di vicepretore del mandamento di Bari.

Muzi Oscar, vicepretore del mandamento di Bari, è destinato in missione temporanea presso il mandamento di Foggia, con indennità mensile da determinarsi con decreto Ministeriale.

Cavallini Giuseppe, vicepretore del mandamento di Casatisma, è tramutato al 1° mandamento di Pavia.

Filiti Domenico, vicepretore del mandamento Orto Botanico in Palermo, è tramutato al mandamento di Pantelleria con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Desogus Francesco, vicepretore del mandamento di Lanusei, è tramutato al mandamento di Santu Lussurgiu, con incarico di reggere l'ufficio durante la mancanza del titolare.

Agnesa Virdis Giovanni Battista, vicepretore del mandamento di Sassari Ponente, è tramutato al mandamento di Sassari Levante.

Monti Federico, già vicepretore del mandamento di Ticineto, è nuovamente nominato vicepretore dello stesso mandamento di Ticineto.

Pettini Etocle, già vicepretore del mandamento di Coriano, è nuovamente nominato vicepretore dello stesso mandamento di Coriano.

Pappalardo Bartolomeo, già vicepretore del mandamento di Bisacquino è nuovamente nominato vicepretore dello stesso mandamento.

Buzzi Giuseppe, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Sassari Ponente.

Molinari Pietro, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Lugagnano Val d'Arda.

Citarella Carlo, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento Pace in Messina.

Barcella Carlo, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Chiari.

Ricci Agostino, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Casel Gerola.

Maracchi Pietro, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del 2° mandamento di Firenze.

Vitali Torquato, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento Nord di Parma.

Stecchini Gaetano, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento Sud di Parma.

Gandini Pietro, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di San Leo.

Stella Francesco, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Grumo Appula.

Ricchiono Francesco Paolo, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Palo del Colle.

Pisani Francesco Saverio, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Mineo.

De Mitri Giuseppe Salvatore, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Manduria.

Ricci Federico, notaro, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Bovino.

Guasti Federico, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del 7° mandamento di Milano.

Pattarino Enrico, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Incisa Belbo.

De Michele Giuseppe, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Popoli.

Rossani Antonio, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Cassano delle Murge.

Clivio Giuseppe, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di San Pancrazio Parmense.

Ramella Francesco, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Borgomaro.

Calvelli Domenico, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Aprigliano.

Barcella Angelo, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del 3° mandamento di Brescia.

Mancini Paolo, pretore del mandamento di S. Giovanni Rotondo, è destituito dall'impiego dal 14 agosto 1886.

Strani Amilcare, vicepretore del mandamento di Monteleone Calabria, è dispensato da ulteriore servizio.

Gangemi Consoli Giuseppe, vicepretore del mandamento di Trecastagne, è dispensato da ulteriore servizio.

Moscagiuri Pietro, conciliatore del comune di Monteroni di Lecce, è dispensato da ulteriore servizio.

Sono accettate le dimissioni rassegnate:

Da Strappini Lauro, dall'ufficio di vicepretore del mandamento di San Severino Marche.

Da Ciano Antonio, dall'ufficio di vicepretore del 4° mandamento di Venezia.

Da Maffoni Pietro, dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Chiari.

Da De Rosa Tommaso, dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Santa Maria Capua Vetere.

Da Antonini Leopoldo, dall'ufficio di vicepretore del 2° mandamento di Firenze.

Da Rossi Gaetano, dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Lugagnano Val d'Arda.

Da Cortesi Antonio, dall'ufficio di vicepretore del mandamento di San Pancrazio Parmense.

Da Planeta Arturo, dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Ferla.

Da Pattarino Giovanni, dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Incisa Belbo.

Da Primavera Augusto, dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Trevi.

Con decreti Ministeriali del 15 settembre 1886:

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria dal 1° agosto 1886, coll'annuo stipendio di lire 2,500 i signori:

Guerri Tito, pretore del mandamento di Serravezza.
Calatabiano Salvatore, pretore del mandamento di Modica.
Ragonese Rosario, pretore del mandamento di Biancavilla.
Marabelli Pietro, pretore del mandamento di Villadeati.
Ciani Odoardo, pretore del mandamento di Sala Consilina.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria dal 1° settembre 1886, coll'annuo stipendio di lire 2,500, i signori:

Colomiatti Giuseppe, pretore del mandamento di Canale.
Comolli Delfino, pretore del mandamento di Sale.
Cagnetta Ferdinando, pretore del mandamento di Montesano.
Fiore Gaetano, pretore del mandamento di Grottaminarda.
Rostagni Giovanni, pretore del mandamento di Mongrando.

Con RR. decreti del 9 agosto 1886:

Baretta Ignazio, cancelliere della pretura sezione Moncenisio in Torino, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° settembre 1886.

Sabbietti Ilario, cancelliere della pretura di Sant'Angelo in Vado, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° settembre 1886.

Cecchi Augusto, cancelliere della pretura di Nocera Umbra, è collocato a riposo in seguito di sua domanda, ai termini dell'articolo 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° agosto 1886.

Jonchese Giovanni, cancelliere della pretura di Procida, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo, ai termini dell'articolo 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° settembre 1886.

Ruffi Antonio, cancelliere della pretura di Sutri, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo, ai termini dell'articolo 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° settembre 1886.

Con decreti Ministeriali del 9 agosto 1886:

Spiccia Giovanni, vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Macerata, è nominato vicecancelliere della pretura di Camerino, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Zaghi Cristoforo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Ancona, è nominato vicecancelliere della pretura di Ascoli Piceno, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Castrica Alfeo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Ancona, è nominato vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Macerata, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con decreti Ministeriali del 14 agosto 1886:

Polimeni Annunziato, vicecancelliere della pretura di Bianco, è dispensato dal servizio ed ammesso a far valere i suoi diritti al conseguimento di quella indennità che possa competergli in base alla legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° settembre 1886.

Campanella Pasquale, vicecancelliere della pretura di Modugno, è tramutato alla pretura di Bisceglie.

Prati Luigi Maria, vicecancelliere della pretura di Galatina, è tramutato alla pretura di Francavilla Fontana.

Galante Nicola, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Trani, è nominato vicecancelliere della pretura di Modugno, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Pellegrino Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Trani, è nominato vicecancelliere della pretura di Galatina, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Angelini Antonio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Trani, è nominato vicecancelliere della pretura di Brindisi, coll'annuo stipendio di lire 1300.

De Sanctis Francesco, vicecancelliere della pretura di Pizzoli, in aspettativa per motivi di salute sino a tutto il 15 agosto 1886, è, in seguito a sua domanda, confermato nell'aspettativa stessa per altri sei mesi a datare dal 16 agosto 1886, colla continuazione dell'attuale assegno.

Con decreti Ministeriali del 17 agosto 1886:

È promosso dalla 2ª alla 1ª categoria a datare dal 1° luglio 1886, coll'annuo stipendio di lire 4000:

Maggi Nicola, cancelliere del tribunale civile e correzionale di Lucca.

È promosso dalla 3ª alla 2ª categoria a datare dal 1° luglio 1886, coll'annuo stipendio di lire 3500:

Malvaldi Andrea, cancelliere del tribunale civile e correzionale di Rieti.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria a datare dal 1° luglio 1886, coll'annuo stipendio di lire 2200:

Uccelli Leopoldo, cancelliere della pretura di Spezia.

Crispo Salvatore, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Girgenti.

Ciotti Luigi, cancelliere della pretura di Spello.

Maggiore Luigi, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Lucera.

Gliscenti Giovanni, cancelliere della pretura di Montechiaro sul Chiese.

Varrica Giuseppe, cancelliere della pretura di Castelvetrano.

Delitala Vincenzo, cancelliere della pretura di Quartu S. Elena,

Virgilio Virgilio, cancelliere della pretura di S Bartolomeo in Galdo.

Martino Vinceslao, cancelliere della pretura di Sepino.

Latorre Pasquale, cancelliere della pretura di Montescaglioso.

Del Giudice Vincenzo, cancelliere della pretura di Montesano sulla Marcel'ana.

De Laurentiis Ippolito, cancelliere della pretura, sezione Vicaria in Napoli.

Baracchi Pompeo, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Bologna.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria a datare dal 1° luglio 1886, coll'annuo stipendio di lire 2000:

Covone Giuseppe, cancelliere della pretura di Esperia.

Carli Giulio, cancelliere della pretura di Città Ducale.

Santi Egidio, sostituto segretario alla procura generale presso la Corte d'appello di Roma.

Baldocci Giovanni, cancelliere della pretura di San Sepolcro.

Torazzi Marziano, cancelliere della pretura di Broni.

Bich Luigi Napoleone, cancelliere della pretura di Quart.

Ciampei Cesare, cancelliere della pretura di Medicina.

Cortella Angelo, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Alessandria.

Rizzotti Antonino, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Messina.

Montanari Maurizio, cancelliere della pretura di Pianezza.

Chiarmetta Eugenio, cancelliere della pretura di Torre Pellice.

Rossi Luigi, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Torino.

Falcione Emilio, vicecancelliere del tribunale di commercio di Torino.

Virzì Baldassarre, cancelliere della pretura di Marsala.

Smecca Ignazio, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Caltanissetta.

Sono promossi dalla 4ª alla 3ª categoria a datare dal 1° luglio 1886, coll'annuo stipendio di lire 1800:

Almo-Boot Bartolomeo, cancelliere della pretura di Pont Canavese.

Migliucci Francesco, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Termini Imerese.

Scompigli Giustiniano, cancelliere della pretura di Vergato.

Gardini Palmiro, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Verona.

Caruso Luigi, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Castrovillari.

De Luna Raffaele, cancelliere della pretura di Vinchiaturo.

Milano Pietro, cancelliere della pretura di Marano di Napoli.

Bettenotti Napoleone, cancelliere della pretura di Ponte San Pietro.

Campanari Pietro, segretario della Regia procura presso il Tribunale civile e correzionale di Varese.

Procida Giuseppe, cancelliere della pretura di Eboli.

Carboni Nicolò, cancelliere della pretura di Cabras.

Dodero Gaetano, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Sassari.

Columbano Gerolamo, vicecancelliere aggiunto della Corte d'appello di Cagliari.

Magrograssi Emilio, cancelliere della pretura di Salò.

Poli Leonardo, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Velletri, applicato temporaneamente al Ministero di Grazia e Giustizia e dei culti, continuando nella detta applicazione.

Buratti Achille, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Sarzana.

Alicandri Eugenio, vicecancelliere della pretura di Torricella Peligna, è tramutato alla pretura di Popoli, restando revocato il decreto 10 agosto corrente col quale il detto funzionario fu, per motivi di salute, collocato in aspettativa per mesi tre.

Con decreto Ministeriale del 19 agosto 1886:

Trivioli Filippo, vicecancelliere della pretura di Vimercate, in aspettativa per motivi di salute sino a tutto il 31 agosto 1886, è, d'ufficio, confermato nella aspettativa stessa per altri mesi sei a decorrere dal 1° settembre 1886, colla continuazione dell'attuale assegno.

Con decreti Ministeriali del 24 agosto 1886:

Parma Agostino, sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la Corte d'appello di Brescia, è nominato vicecancelliere della pretura di San Pietro Incariano, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Pavoni Alessandro, vicecancelliere della pretura del 3° mandamento di Brescia, è nominato sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la Corte d'appello di Brescia, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Guerra Raffaele, vicecancelliere della pretura di San Pietro Incariano, è tramutato alla pretura di Chiari.

Francesconi Giovanni, vicecancelliere della pretura di Chiari, è tramutato alla pretura del 3° mandamento di Brescia.

Del Mese Michele, vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Legnago, è nominato vicecancelliere della pretura di Torricella Peligna, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Malagoli Camillo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Parma, è nominato vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Legnago, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Sabaini Celestino, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Venezia, è nominato vicecancelliere della pretura di Cavarzere, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con decreti Ministeriali del 28 agosto 1886:

Maci-Cicero Alfio, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Catania, è nominato vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Catania, coll'attuale stipendio di lire 2000.

Stramondo Antonino, vicecancelliere aggiunto della Corte d'appello di Catania, è nominato sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Catania, coll'attuale stipendio di lire 1600.

Russo Carmelo, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Catania, è nominato vicecancelliere aggiunto della Corte d'appello di Catania, coll'attuale stipendio di lire 1600.

Marretta Pietro, vicecancelliere della pretura di Caccamo, in aspettativa per motivi di salute fino a tutto il 31 agosto 1886, è, in seguito di sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per un altro anno a decorrere dal 1° settembre 1886, colla continuazione dell'attuale assegno.

Con Regi decreti del 31 agosto 1886:

Mastrosimone Michele, cancelliere del tribunale civile e correzionale di Girgenti, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, numero 1731, con decorrenza dal 16 settembre 1886.

Tozzi Giovanni, cancelliere della pretura del mandamento San Lorenzo in Napoli, è collocato a riposo ai termini degli articoli 1°, lettera *b*, e 5 della legge 14 aprile 1864, numero 1731, con decorrenza dal 16 settembre 1886, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Cervelli Salvatore, cancelliere della prima pretura urbana di Napoli, è collocato a riposo ai termini degli articoli 1°, lettera *a*, e 5 della legge 14 aprile 1864, numero 1731, con decorrenza dal 16 settembre 1886, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Martellone Andrea, cancelliere della pretura di Mugnano di Napoli, è collocato a riposo ai termini degli articoli 1°, lettera *a*, e 5 della legge 14 aprile 1864, numero 1731, con decorrenza dal 16 settembre 1886, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Ballerini Isaja, cancelliere della pretura di Lavagna, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, numero 1731, con decorrenza dal 16 settembre 1886, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Pesetti Nicola, cancelliere della pretura di Albenga, è collocato a riposo, in seguito di sua domanda, ai termini dell'articolo 1, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 16 settembre 1886.

Rabotti Luigi, cancelliere della pretura di Formigine, è collocato a riposo ai termini degli articoli 1, lettera *b*, e 5 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 16 settembre 1886.

Fumagalli Giovanni Battista, cancelliere della pretura del 1° mandamento di Bergamo, è collocato a riposo, in seguito di sua domanda, ai termini dell'art. 1, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 16 settembre 1886.

Mirelli Luciano, cancelliere della pretura di Legnago, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 16 settembre 1886.

Masi Rocco, cancelliere della pretura di Brienza, è tramutato alla pretura di Pontecorvo.

Porzio Antonio, vicecancelliere della pretura di San Nicandro Garganico, è nominato cancelliere della pretura di Alessano, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Marcianu Pancrazio, cancelliere della pretura di Staiti, è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, per mesi tre a decorrere dal 1° settembre 1886, coll'assegno corrispondente alla metà dell'attuale stipendio.

Bertossi Bonaventura, cancelliere della pretura di Valstagna, in servizio da oltre anni dieci, è, in seguito di sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per mesi sei a decorrere dal 1° settembre 1886, coll'assegno corrispondente alla metà dell'attuale stipendio.

Cambruzzi Giuseppe, cancelliere della pretura di Spilimbergo, è tramutato alla pretura di Biadene.

Dalle Molle Giovanni, sostituto segretario della Regia procura presso il Tribunale civile e correzionale di Vicenza, è nominato cancelliere della pretura di Spilimbergo, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Lombardo Gennaro, cancelliere già della pretura di Sant'Elia a Pianise, in aspettativa per motivi di salute sino a tutto il 31 luglio 1886, è, in seguito a sua domanda, confermato nell'aspettativa stessa, per altri due mesi a decorrere dal 1° agosto 1886, colla continuazione dell'attuale assegno.

Pugliese Leopoldo, cancelliere della pretura di Acquaviva delle Fonti, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 16 settembre 1886.

Piccinni Gaetano, cancelliere della pretura di Nardò, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 16 settembre 1886.

Parise Luigi, vicecancelliere aggiunto del tribunale civile e correzio-

nale di Cosenza, è in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 16 settembre 1886.

Pintor-Zedda Antonio, cancelliere già della pretura di Lunamatrona, sospeso dall'ufficio, condannato alla pena di tre anni di reclusione per sottrazione, è destituito dalla carica.

Garofalo Domenico, cancelliere del tribunale civile e correzionale di Trapani, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Girgenti.

De Cesare Gennaro, vicecancelliere della Corte d'appello di Palermo, è nominato cancelliere del tribunale civile e correzionale di Trapani, coll'annuo stipendio di lire 3000.

Amerio Giovanni Battista, cancelliere della pretura di Venasca, è tramutato alla pretura di Caraglio.

Gualdieri Girolamo, cancelliere della pretura di Marano di Napoli, è tramutato alla pretura di Portici.

Milano Pietro, cancelliere della pretura di Portici, è tramutato alla pretura di Marano di Napoli.

Lupi Angiolo, cancelliere della pretura di Radicofani, è tramutato alla pretura di Foiano della Chiana.

Elmi Elmo, vicecancelliere della pretura del 3° mandamento di Firenze, è nominato cancelliere della pretura di Radicofani, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Valiante Nicola, cancelliere della pretura di Solopaca, è tramutato alla pretura di Castellammare di Stabia.

Basile Antonio, cancelliere della pretura di Neopoli, è tramutato alla pretura di Solopaca.

Frixione Domenico, cancelliere della pretura di Alassio, è tramutato alla pretura di Borgomaro.

Leone Silvio, cancelliere della pretura di Borgomaro, è tramutato alla pretura di Alassio.

Bernabò Stefano, cancelliere della pretura di Nervi, è tramutato alla pretura di Lavagna.

Vallerini Ferdinando, cancelliere della pretura di Aulla, è tramutato alla pretura di Nervi.

Tassoni Carlo, cancelliere della pretura di Piazza al Serchio, è tramutato alla pretura di Aulla.

Novara Giovanni, vicecancelliere aggiunto del tribunale civile e correzionale di San Remo, è nominato cancelliere della pretura di Piazza al Serchio, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Menarini Ermete, vicecancelliere della pretura del 4° mandamento di Bologna, è nominato cancelliere della pretura di Venasca, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Mauro Carlo, vicecancelliere della pretura di Francavilla Fontana, è nominato cancelliere della pretura di Presicce, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Pàtruno Cataldo, vicecancelliere della pretura di Bisceglie, è nominato cancelliere della pretura di Nardò, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Antònucci Vincenzo, vicecancelliere della pretura di Brindisi, è nominato cancelliere della pretura di Carpignano Salentino, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Cadario Anacleto, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Sondrio, è tramutato alla Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Lodi.

Barlascini Luigi, sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Milano, è nominato segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Sondrio, coll'annuo stipendio di lire 1600.

De Ecclesis Raffaello, vicecancelliere della pretura di Piadana, è nominato cancelliere della pretura di San Damiano Macra, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Bruno Francesco, cancelliere della pretura di Castellammare di Stabia, è tramutato alla pretura della sezione San Lorenzo in Napoli.

Antonucci Nicola, cancelliere della pretura di Torre Annunziata, è tramutato alla prima pretura urbana di Napoli.

Vacca Vitantonio, cancelliere della pretura di Gragnano, è tramutato alla pretura di Torre Annunziata.

Limauro Paolo, cancelliere della pretura di Pontecorvo, è tramutato alla pretura di Gragnano.

Varriale Francesco, cancelliere della pretura di Giuliano in Campania, è tramutato alla pretura di Sant'Anastasia.

Astarita Paolo, cancelliere della pretura di Roccasecca, è tramutato alla pretura di Giuliano in Campania.

Amen Giuseppe, cancelliere della pretura di Ponza, è tramutato alla pretura di Roccasecca.

Ragni Edoardo, cancelliere della pretura di Piano di Sorrento, è tramutato alla pretura di Mugnano di Napoli.

Rossi Vincenzo, cancelliere della pretura di Sant'Anastasia, è tramutato alla pretura di Piano di Sorrento.

Belli Eugenio, vicecancelliere della pretura di Frattamaggiore, è nominato cancelliere della pretura di Ponza, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Santarelli Domenico, cancelliere della pretura di Positano, è tramutato alla pretura di Venafro.

Rocco Federico, cancelliere della pretura di Laurito, è tramutato alla pretura di Positano.

Cecere Francesco, cancelliere della pretura di Andretta, è tramutato alla pretura di Laurito.

Papa Giuseppe, vicecancelliere della pretura di Accadia, è nominato cancelliere della pretura di Andretta, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Pignataro Stanislao, vicecancelliere della pretura di Arpino, è nominato cancelliere della pretura di Montefalcone nel Sannio, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Paolotti Vincenzo, vicecancelliere della pretura di Capriati al Volturno, è nominato cancelliere della pretura di Latronico, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Gaudio Antonio, cancelliere della pretura di Nicosia, è tramutato alla pretura di Floridia.

Spinelli Vincenzo, cancelliere della pretura di Floridia, è tramutato alla pretura di Nicosia.

Zammitti Carmelo, cancelliere della pretura di Palazzolo Acreide, è tramutato alla pretura di Leonforte.

Saporito Vincenzo, cancelliere dello pretura di Leonforte, è tramutato alla pretura di Centuripe.

Ragona Salvatore, cancelliere della pretura di Centuripe, è tramutato alla pretura di Palazzolo Acreide.

Preta Gaetano, cancelliere della pretura di Petilia Policastro, è tramutato alla pretura di Amendolara.

De Pasquale Alfonso, cancelliere della pretura di Amendolara, è tramutato alla pretura di Petilia Policastro.

Ghigi Antonio, cancelliere della pretura di Fojano della Chiana, è tramutato alla pretura di San Casciano in Val di Pesa.

Sortino Calogero, cancelliere della pretura di Cammarata, è tramutato alla pretura di Grotte.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Oggi nelle stazioni ferroviarie di Pieve Vicentina, Torrebelvicino, Piovene Nocchette, Seghe di Velo, Arsiero, in provincia di Vicenza; di Bagnoli, Conselve, Maserà, Bassanello, Padova S. Sofia, Ponte di Brenta, Noventastra, in provincia di Padova; di Dolo, Mira Porte, Oriago, in provincia di Venezia; e di Montebelluna e Fanzolo, in provincia di Treviso, esercitate dalla Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche, è stato attivato il servizio telegrafico pel Governo e pei privati, con orario limitato.

Roma, 15 ottobre 1886.

DIREZIONE GENERALE

SPECCHIO dei prodotti telegrafici

Risultamento della contabilità colle altre Amministrazioni					Incassi degli Uffici		
DEBITORI DIVERSI	CREDITO	DEBITO	Differenze che dalle liquidazioni trimestrali risultano		UFFICI DIVERSI	Per telegrammi spediti all'interno dello Stato	Per telegrammi spediti all'estero
			da riscuotere	da pagare			
1	2	3	4	5	6	7	8
Amministni estere. .	676,489 53	796,459 86	62,184 16	182,154 49	Uffici dello Stato	1,890,988 71	746,600 72
Amministni di Strade Ferrate e Tramvie.	300,295 20	»	300,295 20	»	Uffici di Strade ferrate		
Concessionari telefonici	43,322 68	»	43,322 68	»		»	»
TOTALI . . .	1,020,107 41	796,459 86	405,802 04	182,154 49		1,890,988 71	746,600 72
Somme dei tre trimestri precedenti . .	2,544,398 05	2,455,788 60	628,688 26	540,078 81		5,441,755 77	2,225,257 01
TOTALI dell'esercizio L.	3,564,505 46	3,252,248 46	1,034,490 30	722,233 30		7,332,744 48	2,971,857 73

CONFRONTI FRA IL

	2	3	4	5	6	7	8
4° trimestre 1885-86.	1,020,107 41	796,459 86	405,802 04	182,154 49		1,890,988 71	746,600 72
id. 1884-85.	812,257 52	908,829 53	131,827 68	228,399 62		1,740,732 22	727,985 84
Differenza nel 1885-86	+ 207,849 89	— 112,369 67	+ 273,974 43	— 46,245 13		+ 150,256 49	+ 18,614 88
Esercizio 1885-86 . .	3,564,505 46	3,252,248 46	1,034,490 30	722,233 30		7,332,744 48	2,971,857 73
id. 1884-85 . .	3,242,282 72	3,411,768 69	644,131 83	813,617 80		7,092,236 93	2,957,369 83
Differenze nel 1885-86	+ 322,222 74	— 159,520 23	+ 390,358 47	— 91,384 50		+ 240,507 55	+ 14,487 90

DEI TELEGRAFI

da aprile a giugno 1886.

PROVENTI varii	CONTRIBUTO di diversi per spese telegrafiche	CONCORSO delle provincie e dei comuni per nuovi uffici telegrafici	TOTALI delle precedenti cinque colonne	TASSE per telegrammi governativi a pagamento immediato o differito	VALORE di telegrammi governativi spediti in franchigia
9	10	11	12	13	14
7,881 41	84,106 72	50,700 50	2,780,278 06	494,268 08	333,450 20
»	»	»	»	4,880 50	»
7,881 41	84,106 72	50,700 50	2,780,278 06	499,148 58	333,450 20
27,129 73	333,811 28	67,385 50	8,095,339 29	955,077 15	648,036 85
35,011 14	417,918 »	118,086 »	10,875,617 35 (a)	1,454,225 73 (b)	981,487 05

ANNOTAZIONI — 15

Essendosi determinato di mettere le pubblicazioni periodiche, in relazione alle notizie relative all'esercizio finanziario, il presente specchio contiene i risultamenti dell'intero esercizio 1885-86 col confronto di quelli del 1884-85.

(*a*) Questa somma comprende l'importo di telegrammi affrancati con francobolli postali per L. 49,960 35

(*b*) Idem. idem. » 87 75

TOTALE L. 50,048 10

Le colonne 4ª, 12ª e 13ª danno l'accertamento totale dell'esercizio 1885-86 in L. 13,364,333 38 da cui togliendo l'importo de' francobolli postali in. . . . . » 50,048 10

Resta l'entrata telegrafica di L. 13,314,285 28

N. B. Le somme relative alla contabilità colle altre Amministrazioni per l'esercizio 1884-85 corrispondono alle effettive liquidazioni e così pure la maggior parte di quelle del 1885-86.

1885-86 ED IL 1884-85.

9	10	11	12	13	14
7,881 41	84,106 72	50,700 50	2,780,278 06	499,148 58	333,450 20
9,505 18	75,273 21	»	2,553,496 45	359,011 45	267,224 65
- 1,623 79	+ 8,833 51	+ 50,700 50	+ 226,781 61	+ 140,137 13	+ 66,225 55
35,011 14	417,918 »	118,086 »	10,875,617 35	1,454,225 73	981,487 05
33,631 70	408,137 23	»	10,491,375 69	1,258,377 95	1,053,342 »
+ 1,379 44	+ 9,780 77	+ 118,086 »	+ 384,241 66	+ 195,847 78	- 71,854 95

MOVIMENTO della corrispondenza negli Uffici

COMPARTIMENTI	Numero degli Uffici	Numero dei telegrammi spediti							
		Privati			Governativi				Di servizio
		All'interno	All'estero	Totale	A pagamento	A credito	In franchigia	Totale	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Uffici dello Stato . . .	2032	1,570,776	150,706	1,721,482	69,328	49,258	17,048	135,634	46,925
Uffici di Strade ferrate. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Somma precedente. . .	»	4,520,813	441,600	4,962,413	174,626	144,446	51,038	370,110	152,053
Totali dell'eser°. 1885-86	2032	6,091,589	592,306	6,683,895 (a)	243,954 (b)	193,704	68,086	505,744	198,978

CONFRONTO FRA L'ESERCIZIO

4° trimestre 1885-86 . .	2032	1,570,776	150,706	1,721,482	69,328	49,258	17,048	135,634	46,925
id. 1884-85 . .	1951	1,415,713	145,330	1,561,013	49,840	41,672	13,288	104,800	41,677
Differenza nel 1885-86 .	+ 81	+ 155,063	+ 5,376	+ 160,439	+ 19,488	+ 7,586	+ 3,760	+ 30,834	+ 5,248
Esercizio 1885-86 . . .	2032	6,091,589	592,306	6,683,895	243,954	193,704	68,086	505,744	198,978
id. 1884-85 . . .	1951	5,817,374	566,472	6,413,846	249,113	160,506	64,643	474,262	193,918
Differenza nell'esercizio 1885-86.	+ 81	+ 244,215	+ 25,834	+ 270,019 (c)	− 5,159 (d)	+ 33,198	+ 3,443	+ 31,482	+ 5,060

(a) In questa cifra ne sono compresi 2,471,877 con ricevuta a pagamento e 33,486 pagati con francobolli postali. — (b) Compresi 13 postali — (d) Compresi 52 pagati con francobolli postali.

Roma, li 8 ottobre 1886.

Il Reggente la Divisione 3ª
A. Previdi.

CONCORSI

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Avviso di concorso *a tre posti di professore nella Regia Scuola di viticoltura e di enologia in Avellino.*

È aperto il concorso a 3 posti di professore nella R. Scuola di viticoltura e di enologia in Avellino per le cattedre e con gli stipendi qui appresso notati:

1. Professore titolare (3ª classe) di storia naturale, lire 2400.

2. Professore reggente (1ª classe) di fisica e di principii di meccanica, lire 2000.

3. Professore reggente (1ª classe) di matematiche, agrimensura, costruzioni e disegno, lire 2000.

Il concorso è per titoli.

Le domande di ammissione al concorso (in carta bollata da L. 1 20) dovranno pervenire al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (Direzione Generale dell'Agricoltura), non più tardi del 25 ottobre 1886, contenere l'indicazione della dimora del concorrente (con l'indirizzo preciso per le comunicazioni da farsi dal Ministero), ed essere corredate di questi documenti:

a) Atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia compiuto il 50° anno d'età;

telegrafici da aprile a giugno 1886.

	Numero dei telegrammi ricevuti			Lavoro locale	Telegrammi transitati per l'estero e dall'estero		Telegrammi spediti		Lavoro totale
Totale generale	Provenienti dall'interno	Provenienti dall'estero	Totale	(Somma delle colonne 11 e 14)	da uffizi dell'Amministrazione	da uffizi di ferrovie	Numero dei ricevimenti	Numero delle trasmissioni	(Somma delle colonne 15, 16, 17, 18 e 19)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1,904,041	2,140,906	186,885	2,327,791	4,231,832	39,635	»	2,061,496	2,280,687	8,623,503
»	»	»	»	»	»	9,853	»	»	»
5,484,576	6,155,330	522,184	6,677,514	12,162,090	139,648	25,728	6,359,540	7,051,611	25,738,617
7,388,617	8,296,236	709,069	9,005,305	16,393,922	179,283	35,581	8,421,036	9,332,298	34,362,120

1885-86 E L'ESERCIZIO 1884-85.

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1,904,041	2,140,906	186,885	2,327,791	4,231,832	39,635	9,853	2,061,496	2,280,687	8,623,503
1,707,520	1,930,278	173,439	2,103,717	3,811,237	42,682	9,272	1,905,030	2,123,202	7,891,423
+ 196,521	+ 210,628	+ 13,446	+ 224,074	+ 420,595	— 3,047	+ 581	+ 156,466	+ 157,485	+ 732,080
7,388,617	8,296,236	709,069	9,005,305	16,393,922	179,283	35,581	8,421,036	9,332,298	34,362,120
7,082,026	7,910,079	672,248	8,582,327	15,664,353	179,365	33,242	8,163,621	9,080,314	33,120,895
+ 306,591	+ 386,157	+ 36,821	+ 422,978	+ 729,569	— 82	+ 2,339	+ 257,415	+ 251,984	+ 1,241,225

pagati con francobolli postali. — (c) In questa cifra ne sono compresi 2,411,831 con ricevuta a pagamento e 50,248 pagati con francobolli

Il Direttore Capo di Ragioneria
CANTONI S.

Veduto: *Il Direttore Generale*,
F. SALVATORI.

b) Stato di famiglia;

c) Attestato di cittadinanza italiana;

d) Attestato di buona condotta, rilasciato dai sindaci dei comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) Attestato d'immunità penale, rilasciato dal Tribunale del circondario d'origine;

f) Certificato medico di buona costituzione fisica;

g) Attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

h) Laurea o diploma d'Istituto superiore, secondo la cattedra cui si aspira; prospetto degli studi fatti, della carriera percorsa e delle occupazioni avute.

Al pari della domanda, i documenti che la corredano devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere vidimati dall'autorità politica e giudiziaria.

I documenti *b, d, e, f,* devono essere di data non anteriore al 1° settembre 1886.

Agli obblighi e ai diritti particolari dei professori della R. Scuola di viticoltura e di enologia di Avellino provvedono la legge del 6 giugno 1885, n. 3141 (Serie 3ª), sulle Scuole pratiche e speciali di agricoltura e il Regio decreto del 26 agosto 1885, che istituisce in quella Scuola il corso superiore degli studi.

Roma, 11 ottobre 1886.

Il Direttore generale dell'Agricoltura
N. MIRAGLIA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

È aperto in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, un concorso per esame e per titoli insieme, alla cattedra di lingua francese nella R. Scuola tecnica Lagrangia di Torino.

Gli aspiranti al concorso devono far domanda sopra carta da bollo da lire 1 20, producendo i documenti qui appresso indicati, oltre a quelli che crederanno aggiungervi per meglio dimostrare la loro idoneità:

1. Fede di nascita;
2. Attestato medico di costituzione fisica sana ed atta alle fatiche della Scuola;
3. Fedina criminale, ed un certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune nel quale essi hanno la loro abituale residenza;
4. Titolo legale di abilitazione dell'insegnamento cui aspirano;
5. Cenno riassuntivo della carriera scolastica del candidato, comprovato da documenti.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della Pubblica Istruzione (Divisione per l'insegnamento tecnico) delle domande d'inscrizione al concorso scade col giorno 31 ottobre prossimo; e i documenti di cui ai numeri 2 e 3 dovranno avere data posteriore al 1° settembre.

La Commissione del concorso potrà dispensare dalla prova dello esame quei concorrenti che ne saranno giudicati degni per il valore dei titoli presentati.

Il candidato prescelto avrà il grado di reggente e lo stipendio di lire 1920 annue.

Conferita la cattedra, i concorrenti dichiarati eleggibili in questo concorso, saranno tenuti presenti per le cattedre che si renderanno disponibili nelle scuole tecniche.

Il tempo in cui si terranno gli esami sarà fatto noto con particolari comunicazioni ai concorrenti, i quali dovranno all'uopo indicare nella domanda, e colla massima esattezza, il rispettivo domicilio.

I concorrenti che già insegnano in altre scuole tecniche governative con stipendio superiore a quello assegnato alla nuova cattedra cui aspirano, conserveranno, quando siano prescelti, lo stipendio di cui sono già provveduti.

Roma, 14 settembre 1886.

Per il Direttore capo
della Divisione per l'insegnamento tecnico
A. Gherzi.

10

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Avviso.

Conforme al regolamento organico per gli stabilimenti scientifico-pratici delle Facoltà mediche del Regno, approvato con R. decreto 23 ottobre 1881, è aperto un concorso per esame a tre posti di alunni interni nella *Clinica chirurgica* di questa Università.

I concorrenti dovranno provare di essere stati laureati in medicina e chirurgia nell'ultimo triennio scolastico.

L'ufficio è retribuito con l'annuo stipendio di lire 540 con la deduzione delle ritenute prescritte dalla legge, al quale stipendio è annessa l'indennità di alloggio stabilita dal R. decreto 23 novembre 1876, n. 3524.

L'alunno dura in carica un anno, e potrà essere confermato due volte per lodevole servizio.

Le domande, in carta bollata da cent. 60, dovranno essere dirette a questo rettorato entro il giorno 25 corrente.

Con altro avviso sarà indicato il giorno in cui avrà luogo l'esperimento teorico-pratico.

Addì 13 ottobre 1886.

Il Rettore: E. Monaci.

Il Primo Presidente della Corte di Appello in Roma

Visti gli articoli 107 a 109 del Regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103 serie 3.ª

Sentito il procuratore generale,

Dichiara:

Aperti gli esami di concorso straordinario a n. 14 posti di alunno gratuiti di cancelleria compresi negli Uffici giudiziari della Corte d'Appello di Roma, cioè;

Roma — Corte di cassazione, tre posti;
Id. — 1ª Pretura, un posto;
Id. — 6ª Pretura, un posto;
Arsoli — Pretura, un posto;
Campagnano di Roma — Pretura, un posto;
Castelnuovo di Porto — Pretura, un posto:
Civita Castellana — Pretura, un posto;
Frascati — Pretura, un posto.
Ronciglione — Pretura, un posto;
Sezze — Pretura, un posto;
San Vito Romano — Pretura, un posto;
Veroli — Pretura, un posto;

Gli esami avranno luogo presso tutti i tribunali civili e correzionali del distretto nei giorni 26 e 27 del prossimo mese di novembre innanzi ai Comitati all'uopo stabiliti, sopra temi riflettenti:

a) — Composizione italiana;
b) — Aritmetica;
c) — Nozioni elementari di procedura civile e penale;
d) — Legge di ordinamento giudiziario e relativi regolamenti, per la parte concernente il servizio di Cancelleria: dando bensì saggio di buona calligrafia.

Gli aspiranti devono presentare non più tardi del 10 novembre p. v. al presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione risiedono, le loro domande scritte su carta da bollo di centesimi 60, corredandole di documenti coi quali possa giustificarsi:

1. Aver compiuto l'età di anni 18 e non superati i 30;
2. Essere cittadino del Regno;
3. Essere di sana costituzione fisica;
4. Non essere stato condannato a pene criminali, nè a pene correzionali per reati di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia, e frode di ogni specie e sotto qualunque titolo di codice penale, qualunque specie di falsa testimonianza e calunnia, oziosità, vagabondaggio e mendicità, nonchè per i reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione di cui è parola nell'articolo 847 del codice di procedura penale;
5. Non essere in stato di accusa o contumacia, o sotto mandato di cattura;
6. Non essere in istato di interdizione o inabilitazione per infermità di mente, o di fallimento dichiarato e non seguìto da riabilitazione.
7. Aver conseguito la licenza ginnasiale o di Scuola tecnica.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1886.

Il primo Presidente: SAVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Telegrafano da Roustchouk il 12 che le autorità di Eski-Sagra fecero arrestare un certo Baho Iwanoff, imputato di congiurare contro il governo della reggenza. Questi, secondo quanto affermano i bulgari, avrebbe rivelato che il voivoda Dedo Georgi era stato incaricato dal console russo di Roustchouk di riunire delle bande armate che, suscitando disordini in Bulgaria, avrebbero fornito alla Russia il pretesto di occupare il paese per ristabilirvi l'ordine.

All'*Indépendance Belge* telegrafano il 12 da Vienna che nel *meeting*, che ebbe luogo sabato a Roustchouk, il signor Stojanoff lesse un dispaccio del principe Alessandro, in cui egli dichiara che non accetta la somma votata dalla Sobranjé a titolo di restituzione per gli immobili posseduti dal principe a Sofia, ma che egli è pronto ad accettare il trono se la Sobranjé lo elegge di nuovo.

Lo *Standard*, del 13, pubblica il seguente dispaccio speditogli da Sofia il giorno prima:

« Le informazioni, giunte questa mane, confermano in modo preciso le notizie già ricevute riguardo la estenzione ed al carattere disperato della congiura russa, il cui scopo era quello di provocare una insurrezione in Bulgaria mediante bande armate di mercenarii. Ma, dopo l'imponente verdetto che la nazione emise a favore della reggenza, il governo ritiene di avere il diritto di sollecitare la protezione dell'Europa contro gli atti oltraggiosi di banditismo internazionale.

Alle *Wiedomosti* di Mosca del 12 scrivono da Giurgevo che, fino dalla sua prima tornata, la Sobranjé annullerebbe la detronizzazione del principe di Battenberg e richiamerebbe il giovane sovrano in Bulgaria.

Siccome questi, secondo dicono i suoi partigiani, non cessò di essere principe di Bulgaria e si ritirò a Jugenheim soltanto provvisoriamete, i suoi poteri non avrebbero d'uopo di essere di nuovo confermati dalle potenze.

Le *Wiedomosti* osservano che, infatti, non è impossibile come, dopo che i suoi agenti di Sofia gli abbiano esposta la situazione, il principe Alessandro se ne ritorni in Bulgaria, non più quale candidato della Russia, ma sibbene contro la volontà di questa e come eletto del popolo bulgaro.

Il giornale russo precitato conclude il suo articolo dicendo:

« Noi esitiamo ad intervenire in Bulgaria; noi la lasciamo in balìa della menzogna e del disordine; noi esitiamo ad occuparla per liberarla dai nemici che si accingono ad invaderla, eppure, fra breve, se il Battenberg vi fa ritorno, ci vedremo costretti a dichiarare la guerra a quel paese. Allora, la nostra situazione sarà forse preferibile alla situazione attuale? »

Il *Journal de Saint Petersbourg* del 12, parlando degli atti di violenza che si ebbero a deplorare a Sofia durante le elezioni, dice che queste violenze dànno ragione alle previsioni della Russia, e provano come fosse necessario di rinviare le elezioni ad un'epoca in cui le passioni si fossero calmate.

La Russia, aggiunge l'organo ufficioso della cancelleria russa, è oramai decisa a non riconoscere la nuova Sobranjé, nè le decisioni che questa prenderà.

I giornali di Vienna scrivono che, verso la fine della settimana corrente, la Direzione di polizia potrà deferire all'autorità giudiziaria tutti gli anarchici incendiari arrestati di recente, alcuni dei quali non sono novellini, ma sibbene vecchi e noti partigiani della cosidetta *Propaganda dell'azione*.

A Linz, in seguito ad un mandato di cattura spiccato dalla Direzione di polizia di Vienna, fu arrestato l'operaio Giovanni Haspodsky, uno dei congiurati.

Ecco alcuni particolari sulla ferrovia del Congo, che il Sindacato costituitosi in Bruxelles vuole costruire:

La ferrovia progettata ha per iscopo di congiungere il basso Congo a Stanley-Pool. Attualmente la navigazione è libera fra il mare e Vivi, sulla riva destra, Mutavi sulla riva sinistra, vale a dire su di un percorso di 180 chilometri. Di là a Stanley-Pool c'è da traversare la regione delle cataratte. A Stanley-Pool si entra nell'ammirabile rete dell'Alto Congo, di cui attualmente sono conosciuti più di 800 chilometri. Il problema da risolvere è, adunque, di costeggiare le cataratte. Fino ad ora due progetti sono stati proposti. Il primo, quello di Stanley, ha Vivi per testa di linea, e comprende due tronchi rilegati fra di loro da un canale di 175 chilometri. I due tronchi avrebbero una lunghezza totale di 192 chilometri. Il secondo progetto parte da Mahadi, sulla riva opposta, e va fino a Leopoldville, senza trasbordo. La linea avrebbe 280 chilometri. Sono questi due progetti che gli ingegneri che partono ora per l'Africa hanno il cómpito di studiare.

Dei disordini d'una certa gravità avvengono da qualche tempo in diverse parti dell'India inglese. È noto che, dal punto di vista religioso, la popolazione di questa immensa regione si divide in molte sette braminiche ed in seguaci dell'islamismo. Questi ultimi, che sono assai numerosi, sono altresì più energici e più battaglieri. Però, grazie al regime inglese, i due partiti della razza indiana si tollerano sufficientemente e le funzioni religiose degli uni non sono turbate dagli altri. Ma così non avviene, quando le respettive solennità religiose coincidono fra loro, e quando le processioni ostili si incontrano; ora siccome l'anno mussulmano non è che di 354 giorni mentre che l'anno indiano ha presso a poco la durata del nostro, tali coincidenze accadono fatalmente, e qualche giorno fa il *Moharrem* dei maomettani avea luogo nello stesso giorno in cui cadeva una delle innumerevoli feste religiose braminiche.

Quella coincidenza fece sì che gravi risse avvenissero in parecchie località, e specialmente nelle provincie del nord-ovest.

A Delhi, malgrado gli ordini della polizia che aveva prescritto strade differenti alle due processioni, una piccola banda di maomettani prese la strada assegnata agli altri, ed avendo qualche agente europeo tentato di farli retrocedere, fu preso a sciabolate. Gli agenti indigeni ricusarono di intervenire; bisognò ricorrere a due compagnie di soldati inglesi ed a due compagnie di soldati indiani per disperdere i combattenti, perciò la popolazione mussulmana si mostra agitatissima; uno dei suoi è stato trovato assassinato in un giardino, e siccome dei sacrileghi profanarono una moschea introducendovi un maiale morto, i mussulmani saccheggiarono un piccolo tempio braminico e lo profanarono con del sangue di vacca. In seguito a ciò la situazione parve sì grave, che a Delhi si chiamarono dei rinforzi da Mirut.

Ad Etawah, presso Agra, i disordini furono ancora più gravi, e lo atteggiamento ostile dei mussulmani fu tale che v'ebbe un momento in cui il magistrato del distretto si trovò bloccato nel corpo di guardia della polizia, insieme a pochi agenti indigeni che, al pari di quelli di Delhi, rifiutarono di fare fuoco sulla folla.

La situazione era molto critica quando al capo stazione venne l'idea di fermare un treno carico di truppe che da Calcutta recavasi in Birmania. Una compagnia dovette scendere e marciare contro gli ammutinati. Bisognò caricare più volte alla baionetta, e 150 indigeni furono arrestati. Senza tale soccorso la sommossa avrebbe avuto gravi conseguenze, poichè non si potevano aspettare soccorsi che da Agra.

Tali fatti, di cui il telegrafo segnala la ripetizione ad Hoschiarpour, e specialmente il rifiuto di obbedire formulato dagli agenti indigeni della polizia, dimostrano come è precaria ed in pericolo la potenza britannica nell'India.

Oggi, come pel passato, dice il *Temps*, essa non consiste che in un prestigio morale audacemente e meravigliosamente imposto e mantenuto da un pugno di europei risoluti ed energici.

TELEGRAMMI

AGENZIA STEFANI

RIO JANEIRO, 13. — Il piroscafo *Adria*, della Navigazione Generale Italiana, ha proseguito oggi pel Plata.

SOFIA, 14. — Il generale Kaulbars domandò a Pietroburgo istruzioni circa la continuazione del suo viaggio in Bulgaria. La risposta del governo russo lascia intendere che il generale può cessare questo viaggio, ma lo lascia libero di prendere in proposito la decisione che gli sembrerà preferibile. S'ignora quando Kaulbars ritornerà a Sofia.

SAN VINCENZO (Capo Verde), 12. — Il piroscafo *Sirio*, della Navigazione Generale Italiana, ha proseguito oggi pel Rio della Plata.

SOFIA, 15. — Il Ministro degli Affari Esteri rispose alla Nota dell'Agenzia russa, relativa all'ingerenza di sudditi esteri nelle elezioni bulgare, che la circolare del governo mirava allo scopo di prevenire conflitti e di mantenere l'ordine, tanto più che, prima delle elezioni, molti stranieri sospetti erano giunti a Sofia, destando l'allarme nella popolazione.

Circa il biasimo espresso dal generale Kaulbars per detta circolare il ministro soggiunge che il governo può ricevere biasimi dalla sola Rappresentanza nazionale.

Riguardo alla seconda nota, consegnata per ordine di Kaulbars, il ministro rispose dimostrando la perfetta legalità delle elezioni, perchè conformi alla costituzione.

Il governo non ha ancora risposto alla terza nota, relativa ai disordini di domenica scorsa.

PARIGI, 15. — Una circolare della Russia alle potenze non riconosce la validità delle elezioni in Bulgaria.

LONDRA, 14. — Il console inglese a Rustsciuc ha informato il *Foreign Office* che non ha alcun fondamento la notizia del *Journal de Saint Pétersbourg*, che sia stata data lettura di un dispaccio del principe Alessandro annunziante il suo ritorno in caso di rielezione, e che il console inglese avrebbe consigliato, in una riunione, di resistere alle domande della Russia. Non vi fu alcuna riunione di tal genere, ed il dispaccio del principe Alessandro è una pura invenzione.

SUEZ, 14. — Il piroscafo *Singapore*, della Navigazione generale italiana, è entrato oggi in Canale.

NEW-YORK, 15. — In seguito a decisione presa dall'Associazione detta dei *Knitghtoods Manufacturer*, cinquantanove fabbriche dello Stato di New-York si chiuderanno sabato.

Venticinquemila operai resteranno senza lavoro.

NEW-YORK, 15. — Si ha dal Messico che la voce dell'assassinio di Gonzales, ex-presidente della repubblica, merita poca fiducia.

PARIGI, 15. — La legazione del Chili ricevette un dispaccio che smentisce assolutamente la voce di una sommossa a Valparaiso nel Chili, che giammai fu più tranquillo.

PARIGI, 15. — Nei corridoi della Camera si riparla della dimissione del ministro delle finanze Sadi Carnot.

Il conte di Moüy, ambasciatore francese presso S. M. il Re d'Italia, partirà domenica per Roma.

NOTIZIE VARIE

Beneficenza. — « Ecco, scrive la *Perseveranza*, alcune delle molte beneficenze disposte col suo testamento da quell'anima nobilmente filantropica che fu la contessa Clara Maffei.

« Lire 20,000 per l'istituzione di un Asilo nel comune di Clusone, dove annualmente villeggiava; lire 300 agli Asili infantili di Milano; lire 300 al Pio Istituto di Maternità e dei Bambini lattanti e slattati di Milano; lire 100 alla Società dei Piccoli Contributi in questa città. Oltre a ciò, e pur tacendo d'altro, distribuzione di denaro ed effetti di vestiario ai poveri di Milano e Clusone; assegni di larghe pensioni vitalizie, non solo ai domestici in servizio al momento della sua morte, ma anche a qualcuno di quelli che l'avevano servita precedentemente.

« Aggiungasi anche che legò al Museo artistico civico alcuni oggetti d'arte di molto pregio. »

Bollettino della Commissione archeologica comunale di Roma. — L'ultimo fascicolo (settembre 1886) di questo *Bollettino* contiene i seguenti lavori:

Di alcune scoperte archeologiche alla salita del Grillo, per il signor Luigi Borsari.

Trovamenti riguardanti la topografia e la epigrafia urbana, del signor professor Giuseppe Gatti.

Trovamenti di oggetti d'arte e di antichità figurata, del signor comm. prof. C. L. Visconti.

Produzione ed esportazione dei marmi di Carrara. — Dai consueti specchi statistici, che la solerte Camera di Commercio di Carrara pubblica annualmente, rileviamo i seguenti dati relativi alla produzione e al commercio dei marmi, nei due circondarii di Massa e di Carrara.

La produzione complessiva raggiunse nel 1885 la quantità di tonnellate 168,041 9[10, mentre nel 1884 era stata di tonn. 178,773 9[10. La massima parte di tale produzione spetta al circondario di Carrara che nel 1885 dette tonn. 151,888 6[10 contro 159,192 4[10 nel 1884: il circondario di Massa fornì tonn. 16,153 3[4 nel 1885 a fronte di 19,580 9[10 nel 1884.

La quantità complessiva, prodotta nel 1885, è suddivisa in tonnellate 114,278 di marmi greggi e 53,763 di marmi segati e lavorati.

La esportazione fattasi nel 1885 da Massa e da Carrara giunse a tonn. 132,445 7[10, mentre nel 1884 era stata di tonn. 142,133 4[10.

La esportazione, dopo essere aumentata notevolmente nel periodo dal 1872 al 1882, da 105 mila tonnellate a 157 mila, dal 1883 in poi accenna a decrescere: fu di 147 mila tonn. nel 1883 e, come abbiamo detto sopra, di 142 mila nel 1884 e di 132 mila nel 1885.

Marina russa. — L'ammiragliato russo spiega molta attività per fornire l'impero di una marina di primo ordine. Nel 1885 furono costruite non meno di 29 navi, ed il bilancio del 1886, che ammonta a 39,500,000 rubli, supera di quattro milioni di rubli quello del 1885. Tutti gli arsenali russi sono in gran lavoro, e sono ordinate delle navi per la flotta del Baltico in Isvezia, in Danimarca e in Germania.

Il giorno 24 luglio, in presenza delle Loro Maestà l'imperatore e l'imperatrice, fu varato, nei cantieri di Tchekuschi, l'incrociatore torpediniere *Luogotenente Iliine*, e furono messe in costruzione la nave corazzata *Imperatore Nicola I* all'isola delle Galere, e l'incrociatore oceanico parzialmente corazzato *Ricordo d'Azow* nei cantieri di Tchekuschi.

Il Luogotenente Iliine è costruito sui piani dell'ingegnere Titow, e nella marina russa è riputato come un modello delle odierne costruzioni navali, sicchè ne venne messo in costruzione uno eguale sui cantieri di Nicolaieff. Esso prende il nome del valoroso che nella notte dal 25 al 26 giugno 1770 incendiò, con un brulotto sotto il suo comando; la flotta turca che si era rifugiata nella baia di Tchesme dopo essere stata disfatta nel canale di Kios dall'ammiraglio conte Orlow.

I dati principali dell'*Iliine* sono i seguenti:

Lunghezza 230 piedi (m. 70,10); larghezza 24 piedi (m. 7,32); dislocamento 600 tonnellate.

Esso è a doppia elica e sarà fornito di una macchina di 3600 a 4000 cavalli indicati che dovrà imprimergli la velocità di 20 miglia all'ora.

Le sue carboniere sono capaci di 97 tonnellate di combustibile, ma questa cifra, in circostanze straordinarie, potrà essere aumentata sino a 150 tonnellate, che gli permetteranno di percorrere 3000 miglia.

Avrà un equipaggio di 3 ufficiali e 100 marinai, 28 dei quali saranno addetti al servizio della macchina.

Il suo armamento consisterà di 7 tubi di lancio e di 14 mitragliere Hotchkiss, che potranno tirare 600 colpi al minuto. Sarà provveduto del numero di imbarcazioni sufficiente per trasportare tutto l'equipaggio.

I principali dati della corazzata *Imperatore Nicola I* sono i seguenti:

Lunghezza 326 piedi (m. 99,31); larghezza 67 piedi (m. 20,42); immersione 23 piedi (m. 7,01); dislocamento 8441 tonnellate; spessore della corazza 14 pollici (cm. 35,56).

Avrà due eliche, una macchina della forza di 8500 cavalli indicati e l'armamento principale di 14 cannoni. Questa corazzata costerà rubli 2,853,000.

I dati principali dell'incrociatore *Ricordo d'Azow* sono i seguenti:

Lunghezza 377 piedi (m. 114,90); larghezza, compresa la corazza, 80 piedi (m. 15,24); dislocamento tonnellate 6000; forza di macchina 9000 cavalli indicati.

Esso sarà il bastimento più lungo della marina russa.

La chirurgia e la localizzazione cerebrali. — Il prof. Horsley, chirurgo all'ospedale nazionale dei paralitici e degli epilettici di Londra,

ha comunicato il 13 agosto alla riunione dell'associazione medica britannica, tenuta a Brighton, tre studii in individui colpiti da epilessia e guariti in seguito ad operazioni praticate sul cervello.

I due primi casi non offrono nulla di particolare; i pazienti erano stati colpiti da epilessia dopo essere stati feriti alla testa. Essendo quindi chiaramente indicata la sede del male, il prof. Horsley non ebbe a far altro che trapanare il cranio, levare le scheggie e le parti degenerate del tessuto e rialzare la parete ossea del cranio che era stato depresso.

Il terzo caso era più imbarazzante.

L'individuo entrato all'ospedale in causa di attacchi epilettiformi, la cui violenza e frequenza aumentavano sempre più e gli rendevano impossibile ogni lavoro, non aveva alcuna lesion e visibile al cervello, ogni indicazione sulla causa e la sede del male mancava.

La sola circostanza che mise Horsley sulla vera via, fu l'osservazione del medico di servizio all'ospedale, che gli attacchi incominciavano invariabilmente dal gruppo di muscoli che agiscono sul pollice della mano sinistra.

Fu questa una rivelazione per Horsley. Egli suppose che una causa permanente di irritazione dovesse trovarsi nel punto corrispondente del cervello. Risolse di aprire il cranio in quel punto preciso, e riscontrò effettivamente un tumore situato profondamente (*imbedded*) nel cervello. Egli lo levò colla parte della sostanza cerebrale che vi aderiva.

Gli attacchi non si rinnovarono più e non avvennero complicazioni durante la cicatrizzazione della piaga. Il paziente fu in grado quattro settimane più tardi — (il 13 giugno) di sopportare il viaggio a Brighton e la fatica di comparire alla seduta.

Pur rallegrandosi del successo ottenuto, Horsley non può rendersi garante di un risultato definitivo potendo la cicatrice stessa diventare a lungo andare una causa di irritazione. È pure possibile che il tumore si riproduca.

Ciò che merita di essere notato in tutto questo è il tentativo riuscito di interpetrare le manifestazioni dei movimenti che corrispondono ad un punto determinato del cervello. Al punto preciso operato dal chirurgo dell'ospedale nazionale di Londra, i frenologi avevano messo un tempo la sede dell'*identità*.

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 15 ottobre 188*6*.

In Europa depressione violenta sulle isole britanniche, dove il barometro è disceso fino a 26 mm., depressione notevole 749 al centro della penisola balcanica.

Pressione elevata al sud-ovest e sulla Russia centrale.

Nord Irlanda 728; Mosca 767; Lisbona 769.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito sull'Italia superiore, leggermente disceso al sud.

Temporali e pioggie in molte stazioni specialmente del versante Adriatico.

Neve sull'Appennino centrale.

Venti freschi a forti intorno al ponente.

Temperatura diminuita.

Stamane cielo poco nuvoloso o sereno sul continente, coperto in Sicilia; venti da ponente a maestro freschi o abbastanza forti al sud, deboli al nord; barometro a 761 mm. a Cagliari e Malta, a 760 a Lugano, Nizza, Reggio Calabria, a 758 a Pola, Taranto, a 755 a Lesina

Mare agitato.

Probabilità.

Venti forti giranti al terzo quadrante, con pioggie specialmente al nord.

Mare agitato.

Tempo peggiorante.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 15 ottobre.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	13,1	5,0
Domodossola	sereno	—	15,0	3,8
Milano	1¦2 coperto	—	18,1	6,6
Verona	nebbioso	—	15,7	9,2
Venezia	sereno	calmo	14,8	9,4
Torino	1¦4 coperto	—	18,0	6,6
Alessandria	sereno	—	19,2	6,4
Parma	sereno	—	17,6	6,3
Modena	1¦4 coperto	—	18,1	7,6
Genova	1¦4 coperto	calmo	21,0	13,8
Forlì	1¦4 coperto	—	15,7	10,0
Pesaro	sereno	mosso	20,1	9,7
Porto Maurizio	1¦2 coperto	mosso	21,4	13,5
Firenze	sereno	—	17,6	5,6
Urbino	sereno	—	19,3	7,0
Ancona	sereno	mosso	—	11,0
Livorno	1¦4 coperto	mosso	14,0	8,8
Perugia	sereno	—	17,4	5,9
Camerino	sereno	—	15,9	6,9
Portoferraio	1¦4 coperto	legg. mosso	21,3	17,2
Chieti	sereno	—	19,6	5,8
Aquila	sereno	—	16,6	5,7
Roma	1¦2 velato	—	22 2	10,1
Agnone	sereno	—	19,1	4,7
Foggia	piovoso	—	23,6	10,1
Bari	3¦4 coperto	legg. mosso	23,8	12,2
Napoli	sereno	calmo	20,5	13,8
Portotorres	coperto	agitato	—	—
Potenza	sereno	—	16,2	6,0
Lecce	1¦4 coperto	—	23,0	12,0
Cosenza	3¦4 coperto	—	21,2	15,4
Cagliari	coperto	agitato	20,0	12,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	coperto	agitato	27,9	23,1
Palermo	coperto	calmo	25,9	15,9
Catania	coperto	legg. mosso	27,0	18,0
Caltanissetta	coperto	—	21,0	12,0
Porto Empedocle	1¦2 coperto	agitato	23,4	18,2
Siracusa	coperto	calmo	26,5	19,2

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

15 ottobre 1886.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	759,5	759,2	758,5	758,6
Termometro	11,5	18,0	18,8	14,0
Umidità relativa	64	45	42	76
Umidità assoluta	6,55	7,08	6,85	8,98
Vento	NNE	WNW	WNW	SSE
Velocità in Km.	2,5	1,0	10,0	0,0
Cielo	cirri veli	cirri	cirri	cirri

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 20,0 - R. = 16,00 — Min. C. = 10,1 - R. = 8,08.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 15 ottobre 1886.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1886	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	id.	—	—	101 20	101 20	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1886	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	69 30
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	99 75
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	99 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	99 75
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1886	—	—	»	»	99 75
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima Emissione	1° ottobre 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda Emissione	id.	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza Emissione	—	500	500	»	»	491 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	»	»	491 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	»	»	499 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1886	500	500	»	»	770 »
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	500	500	»	»	610 ½
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione	1° ottobre 1886	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Complementari	1° gennaio 1886	200	200	»	»	55 »
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1886	1000	750	»	»	2255 »
Dette Banca Romana	1° luglio 1886	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	id.	200	200	»	»	»
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1886	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	285 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° luglio 1886	500	400	»	»	1025 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz (1)	1° ottobre 1886	500	500	»	»	1798 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) (2)	id.	500	333	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Azioni stampigliate	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Certificati provvisori)	—	500	450	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° luglio 1886	500	250	»	»	610 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	270	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	390 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	id.	100	100	»	»	»
Dette Società per l'illuminazione di Civitavecchia	1° aprile 1886	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	1° gennaio 1886	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	id.	250	250	»	»	»
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	260 »
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° ottobre 1886	250	250	»	»	414 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1886	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	id.	250	125	»	»	280 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1886	500	500	520 ½	520 ½	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1886	500	500	»	»	335 »
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1886	500	500	»	»	332 »
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° luglio 1886	500	500	»	»	550 »
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	—	—	—	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa	1° ottobre 1886	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 55
	Parigi	chèques	»	»	»
3 ½ 0/0	Londra	90 g.	»	»	25 17
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 28 ottobre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione . . . . 30 id.

Sconto di Banca 4 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Per il Sindaco: A. CAVACEPPI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita 5 0/0 1ª grida 101 30 fine corr.
Azioni Banca Romana 1182, 1188, 1190 fine corr.
Az. Banca Generale 701, 701 ½, 702, 702 ½ fine corr.
Az. Banca di Roma 983 ½, 987 fine corr.
Azioni Banca Tiberina 727 ½, 728 fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerc. 810, 812 fine corr.
Az. Soc. di Credito Meridionale 560 fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia (Az. stam.) 2135 fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1180, 1181, 1185, 1186 fine corr.
Az. Soc. Anonima Tramway Omnibus 455, 457, 458 ½, 460, 461, 462, 463, 464, 465 fine corr.
Azioni Società Fondiaria Italiana 389 fine corr.

(1) Ex-coupon L. 25 — (2) Id. L. 10 80.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 14 ottobre 1886:
Consolidato 5 0/0 lire 100 889.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 98 719.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 69 075.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 67 782.

V. TROCCHI, *Presidente*.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente*. — Roma, Tip. della *Gazzetta Ufficiale*.

Notificazione del Municipio di Roma

A senso e per gli effetti dell'art. 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazioni per causa di pubblica utilità,

Si fa noto al pubblico ed a chiunque possa avervi interesse qualmente il prefetto della provincia di Roma con decreti in data 12 ottobre 1886, numero 38309, divisione 2ª, ha decretata l'espropriazione ed autorizzato il Municipio di Roma alla immediata occupazione degli stabili qui appresso descritti:

1. Casa posta nel vicolo S. Bonosa ai civici numeri 15 a 19 descritta in catasto Rione XIII, n. di mappa 651 confinanti detta via, Giovannetti, ed Unione Pia degli uomini della Chiesa di S. Pietro Martire in Caldesasso, di proprietà BONOLI FLAMINIA fu Gaetano, per l'indennità concordata di lire 14,000: (lire quattordicimila).

2. Casa posta al vicolo di S. Bonosa civico n. 12 descritta in catasto Rione XIII n. di mappa 649 confinanti detta via, Unione Pia degli Uomini nella chiesa di S. Pietro Martire in Caldesasso e Giovannetti, di proprietà BONOLI FLAMINIA fu Gaetano per l'indennità concordata di lire 5,000: (lire cinquemila).

3. Casa posta in via Muro Nuovo ai civici numeri 76 e 77 descritta in catasto Rione XIII, n. di mappa 647 confinanti Teriaca, Feliciani e detta via, di proprietà FELICIANI LODOVICO fu Luigi, per l'indennità concordata di lire 10,000: (lire diecimila).

4. Casa posta in via Muro Nuovo ai civici numeri 74 e 75 descritta in catasto Rione XIII, n. di mappa 646, confinanti Bonoli, Feliciani e detta via, di proprietà di FELICIANI LODOVICO fu Luigi, per l'indennità concordata di lire 17,000: (lire diciassettemila).

5. Casa posta in via Muro Nuovo civici numeri 72 e 73, descritta in catasto Rione XIII, numeri di mappa 653 e 645, confinanti Feliciani, Giovannetti, detta via e piazza dell'Olmetto, di proprietà BONOLI FLAMINIA fu Gaetano per l'indennità concordata di lire 10,000: (lire diecimila).

1909 Il ff. di Sindaco: L. TORLONIA.

INTENDENZA DI FINANZA DI PALERMO

Avviso d'Asta *per la vendita di beni del Demanio in conformità della legge 21 agosto 1862, n. 793.*

Si fa noto al pubblico che all'ora una pomeridiana del giorno 29 ottobre 1886, in una delle sale di quest'Intendenza, alla presenza di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore del migliore offerente dei beni infradescritti.

CONDIZIONI PRINCIPALI:

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete e separatamente per ciascun lotto.

2. Ciascun offerente rimetterà, a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere scritta in carta da bollo da lira una, e secondo il modello sottoindicato.

3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dai certificati dei depositi sottoindicati nelle colonne 8 e 9.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca, in ragione del cento per cento, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa, a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della provincia anteriormente al giorno del deposito.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatto la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto.

Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo eguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le offerte eguali saranno imbussolate, e quella che verrà estratta per la prima si avrà per la sola efficace.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura o per persona da dichiarare sotto le condizioni dell'articolo 9 del capitolato.

6. Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso d'asta saranno a carico dell'aggiudicatario, ripartite fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti.

7. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli elenchi di stima e i documenti relativi saranno visibili tutti i giorni dalle ore 9 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane presso il primo Ufficio demaniale in Palermo entro il palazzo delle Finanze non che nell'Ufficio del registro di Mezzojuso e nell'Intendenza di finanza di Palermo.

8. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

9. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. Si procederà ai termini dell'articolo 101, lettera *F*, del Codice penale toscano, degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di denaro, o con altri mezzi sì violenti che di frodo, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni dei Codici stessi.

Modello d'offerta. — Io sottoscritto di domiciliato dichiaro di aspirare allo acquisto del lotto N. indicato nello avviso d'asta N. per lire unendo a tale effetto il certificato comprovante il deposito eseguito di lire (all'esterno): Offerta per acquisto di lotti di cui nello avviso d'asta N.

N. progressivo di ciascun lotto	Numero dell'elenco	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE		PREZZO D'INCANTO		DEPOSITO	
			in misura legale	in antica misura locale	Primitivo	Ridotto	per cauzione delle offerte	per le spese e tassa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	54	Nel comune di Godrano a Mezzojuso — Provenienza dal Demanio Antico — Ex-Baronia del Godrano in unico lotto — Si compone degli ex-feudi denominati Giardinello, Cerasa, Fanuso, Oliva, Cucco, Valle di Maria e Cannitello. Detti latifondi consistono in terre seminatorie, pascolabili, rampanti e boschivi con fabbricati colonici, bevai e gorgo. Confini: Nord-Est, bosco di Mezzojuso del marchese Policastrello, con terre del notaro Pietro Brancato e con diverse terre censite ai naturali di Godrano; Nord-Ovest, con i boschi di Ficuzza, Lupo e Cappelliere, appartenenti al Demanio dello Stato; Sud-Ovest, con gli ex-feudi Amorosella e Amorosa e col bosco Ficuzza; Sud, con l'ex-feudo Guddemi già del soppresso Monastero del Ss. Salvatore di Corleone. Fa parte del lotto il mulino di Godrano e terre aggregate in contrada Monticchio, confina con le terre del signor Rosario Schirò da Mezzojuso, con quello di Giuseppe Meli, Domenico Bergamino ed eredi di Brancato Girolamo. La suddetta proprietà è distinta in catasto all'art. 292, per lo imponibile di lire 35,984 03.	2015 86 90	Sal. 1150 circa	386,000	295,107 26	29,510 73	16,000

Palermo, 16 settembre 1886. 1895 L'Intendente: CARPI.

Notificazione per pubblico proclama.

Consorzio Canale Lunese.

Contro

Comune di Santo Stefano Magra e suoi abitanti

N. . . .

Alla Suprema Corte di Cassazione sedente in Torino.

Ricorso

per la integrazione del giudizio - Atti relativi - Decreto della Corte.

Ricorso

del sig. avv. Luigi Fiori, residente in Sarzana, nella sua qualità di presidente della Società Anonima stabilita in Sarzana col nome di - Consorzio del Canale Lunese -, che verrà dinanzi a questa Suprema Corte rappresentato dagli avvocati sottoscritti in forza di procura speciale in data 8 ottobre 1885, ed elegge, agli effetti del presente ricorso, domicilio presso l'avv. Giacomo Ugo, piazza S. Giovanni, n. 9.

Contro

La sentenza della Corte d'appello di Genova, pronunziata e pubblicata il 3 marzo 1884, nella causa del Consorzio ricorrente contro il Comune di Santo Stefano Magra in persona del suo sindaco signor Clemente Giangrandi fu Francesco; ed i signori Eugenio Azzelà fu Giovanni, Pietro Belloni Pasquinelli fu Giovanni, Francesco Alvisini fu Domenico, Giovanni Camajora fu Domenico, Luigi Belletti di Andrea, Domenico Belloni fu Stefano, Antonio Pasquinelli fu G. B., Luigi Monticelli fu Francesco, Bartolomeo Pasquinelli fu G. B., Domenico Taddei fu Domenico, Giovanni Bottiglioni fu Antonio, Antonio Bovini fu G. B., Francesco Mazzoli fu Giovanni, Luigi Biggini fu Vincenzo, Nicola Neri di Angelo, Giuseppe Taddei fu Antonio, Giuseppe Taddei fu Giacomo, Giovanni Ratti fu Antonio, Francesco Ruffini di Carlo, Cesare Bertolotti fu Remigio, Fedele Mazzoli fu Pietro, Antonio Ferrari di Giovanni, Andrea Ferrarini di Luigi, Pietro Toracca fu Giacomo, Giacomo Guidi di Giovanni, Giovanni Guidi fu Leopoldo, Pietro Tovilla fu Bartolomeo, Bernardo Camajora fu Stefano, Gerolamo Tovilla fu Santo, Luigi Forti fu Bartolomeo, Luigi Guidotti fu Francesco, Santo Parma fu Antonio, Pasquinelli Giuseppe G. B., Francesco Scattino fu Pietro, Pietra Pietro fu Lorenzo, Angelo Belloni fu Vincenzo, Santo Tovilla fu Santo, Giuseppe Tasso fu G. B., Vitale Silvestri fu Giuseppe, Santo Belloni fu Vincenzo, Giuseppe Delvecchio fu Giovanni, Luigi Belloni fu Giacomo, Antonio Pietra fu Pasquale, Francesco Ruffini fu Antonio detto *Bolognino*, Don Andrea Mazzoli di Agostino, Agostino Bovini fu Giovanni, Agostino Mazzoli fu Andrea, Nicola Chiapucci fu Domenico, tutti residenti in S. Stefano Magra; Lorenzo Rossi fu G. B., residente alla Spezia; conte Cesare Caimi fu Francesco, residente in Aulla, Zelmira Caimi moglie di Giuseppe Taddei, dallo stesso autorizzata, l'arciprete Michele Boeri, residente a Santo Stefano Magra, nella sua qualità di parroco della Chiesa parrocchiale di S. Stefano e nell'interesse di quella parrocchia, Giuseppe Mazzoli di Francesco, residente a S. Stefano Magra, tanto a nome proprio che come curatore dell'eredità giacente della fu Luigia Camajora, Zelmira Camajora, vedova di Giuseppe Valerio, tanto a nome proprio che come madre e rappresentante legale dei suoi figli minori Bartolomeo, Adalgisa ed Aurelia Valerio. Caterina Pasquinelli, vedova di Pietro Pasquinelli, tanto a nome proprio che come madre e rappresentante legale dei suoi figli minori Giuseppe, Carola e Palmira Pasquinelli, Maria Taddei, vedova di Pietro Ferrari, tanto a nome proprio che come madre e rappresentante legale dei suoi figli minori Teodoro e Bartolomeo, Pietro Biancobini fu Carlo, residente a San Stefano, Angelo Pasquinelli fu G. B., Andrea Belletti fu Luigi, Santo Chiappucci fu Antonio, Carlo Bovini fu Giovanni, Francesco Ruffini fu Antonio, soprannominato Ghiro, Domenico Marnelli fu Giuseppe, Prospero Alessandro Corsini fu Antonio, Monticelli Ignazio fu Francesco, Francesco Ferrari fu Antonio, Antonio Tovilla fu Lazzaro, Antonio Tasso fu Bartolomeo, Giovanni Battista Guidi fu Giovanni, Luigi Ferrarini fu Andrea, Giuseppe Ferrari fu Francesco, Giovanni Neri fu Antonio, Luigi Alvisini fu Francesco Ruffini fu Santo, Luigi Monticelli fu Antonio, Gio. Batt. Belloni fu Carlo, Carlo Tasso fu Gio. Batt., Vincenzo Ferrari fu Stefano, Felice Pietra fu Antonio, Carlo Tasso fu Bartolomeo, Carlo Ruffini fu G. B., Antonio Chiappucci fu Remigio, Carlo Ferrari fu Stefano, Vittoria Caimi fu Alessandro, Remigia Pietra fu Bartolomeo, vedova di Felice Belloni, Elisabetta Guidi, vedova di G. B. Neri, Rosa Belletti fu Luigi, Teresa Ferrari fu Domenico, vedova di Francesco Bianchini, Leopoldo Tovilla fu Domenico, Brigida Venturi vedova di G. B. Ferrarini, Luigi Neri di Angelo, Bartolomeo Ruffini fu Luigi, Antonio Ruffini fu Domenico, Stefano Marnelli fu Francesco, Angela Alvisini fu Domenico, vedova di Antonio Belloni Pasquinelli, tanto a nome proprio che come rappresentante legale dei minori suoi figli Luigi e Giuseppe, Prospero Angelo Ferrucci fu Francesco, Luigi Pasquale Giannini fu G. B., Bartolomeo Ferrari fu Stefano, Caterina Ferrari fu Domenico, moglie di Bartolomeo Toracca, dallo stesso autorizzata, Domenico Corsini fu G. B., Basilio Neri di Angelo, dott. Antonio, notaro Luigi ed Enrico fratelli Taddei fu Paolo, e cosoro madre Angela Marchini, vedova di detto Paolo Taddei, tanto a nome proprio che come rappresentante legale dei suoi figli minori Clelia, Franchina e Adele sorelle Taddei, tutti residenti in Santo Stefano Magra, meno le signore Zelinda Caimi ed Angela Marchini in Sarzana, i signori Antonio Gianni fu Giovanni Battista, Andrea Mazzoli fu Pietro, Giovanni Delvecchio fu Bartolomeo ed Angela Caimi fu Alessandro nubile maggiore di età, tutti domiciliati in S. Stefano Magra — e Vittorio, Gustavo e Carlo Nobili quali eredi della loro madre Luigia Camajora, Teresa Taddei fu Paolo ed Achille Marchetti coniugi, e Pasquinelli Belloni, i coniugi Marchetti domiciliati in Genova, il Carlo Nobili in S. Fruttuoso, gli altri in S. Stefano Magra.

La quale sentenza venne notificata il 16 luglio 1885 per mezzo dell'usciere Gio. Battista Battilana.

Cenno della controversia.

Nel gennaio 1879 costituivasi il Consorzio ricorrente in forma di Società Anonima, all'oggetto di costruire un canale irrigatorio ed industriale nella Lunigiana da alimentarsi con acque derivate dal fiume Magra, in virtù di concessione ottenuta per decreto del 27 stesso mese.

Mentre la nuova Società stava apprestandosi all'attuazione dell'impresa deliberata, era con atto del 26 agosto 1881 convenuta dal comune di S. Stefano Magra e dai suoi abitanti dinnanzi al Tribunale di Sarzana, sorti ad impugnare la validità ed efficacia della concessione da lei ottenuta.

In quell'atto di citazione si esponeva avere gli attori ottenuto dal Banco di S. Giorgio, già Signore della Lunigiana, il 23 ottobre 1497, la concessione di derivare le acque del Magra, ed inoltre aver sempre derivato da tempo immemorabile tali acque, sia per servirsene come forza motrice per due molini denominati di *Piazza* e della *Vincinella*, sia per la irrigazione e bonifica dei loro terreni.

In base a questi fatti sostenevano gli attori di avere il diritto di usare tuttora delle acque medesime senza restrizione alcuna; ed allegando che a tale diritto recherebbe grave nocumento la presa e derivazione da stabilirsi dal Consorzio, chiedevano piacesse al Tribunale:

1. Dichiarare niun diritto di derivazione sulle acque del fiume Magra competere al Consorzio del Canale Lunese.

2. Ove questo facesse fede di titolo legittimo, dichiarare ostare le ragioni degli attori alle opere di derivazione progettate dal Consorzio, nonchè a qualsiasi altra opera o derivazione superiore sul fiume Magra, la quale in qualche modo pregiudicasse i diritti d'uso degli attori medesimi, se prima non fosse stabilito per mezzo di periti come tali opere dovessero eseguirsi per non recar danno alle loro prese, « nè per la quantità dell'acqua sin qui « derivata, nè per la forma della derivazione, in qualsiasi condizione del « fiume ed epoca dell'anno ».

Deducevano a prova testimoniale, da assumersi con accesso sui luoghi, il fatto che da tempo immemorabile essi si servono delle acque del fiume Magra, sia a volgere le ruote dei molini summenzionati, sia ad irrigare i loro beni.

Comparso in causa il Consorzio del Canale Lunese, chiedeva al Tribunale respingesse le domande tutte degli attori.

Il Tribunale di Sarzana, con sentenza 16 gennaio 1882, respinse la domanda proposta dagli attori per far dichiarare non competere al Consorzio alcun diritto di derivazione sulle acque del fiume Magra; dichiarò avere spettato e spettare agli attori medesimi il diritto di usare, come usarono fin qui e per passato, delle acque del Magra alla rotazione dei molini e torchi di Vincinella e di Piazza, ed all'irrigazione e bonifica dei loro beni; ed ostare tali ragioni alle opere progettate dal Consorzio ed a qualsiasi altra, finchè non sia stabilito da periti come debbano tali opere essere eseguite per non pregiudicare alle prese degli attori, nè per la quantità dell'acqua, nè per la forma della derivazione, in qualsiasi condizione del fiume od epoca dell'anno.

Avendo il Consorzio appellato da questa sentenza, la Corte d'appello di Genova, con pronuncia del 3 marzo 1884, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Sarzana, meno che nella parte finale del 2° capo, con cui aveva ritenuto che gli uomini di S. Stefano avessero diritto di utilizzare l'acqua del Magra anche per l'irrigazione e bonifica dei loro terreni; e a questo riguardo ammise prima ed avanti ogni cosa i capitoli 3° e 10° trascritti nella conclusi ni dedotte dagli attori, condannando il Consorzio nei due terzi delle spese, riservando le altre.

Il Consorzio chiede l'annullamento della sentenza della Corte di Genova, per i seguenti:

Motivi di Cassazione.

Primo mezzo.

Travisamento delle conclusioni del Comune di S. Stefano Magra e de'suoi abitanti, e della questione di diritto insorta fra le parti. Violazione degli articoli 173, 175, 176, 179, n. 3, 4, 5, 6, ed articolo 117, codice procedura civile.

La Corte di Genova premise anzitutto, come base di tutto il suo giudicato, che il Comune di S. Stefano Magra ed i suoi abitanti « non vantano « diritti sul fiume, o su tutta l'acqua « dello stesso, ma chiedono soltanto che « conformemente a quanto è scritto nel « decreto di Concessione 27 gennaio « 1878, non venga pregiudicato il di- « ritto che essi credono avere, di usare « dell'acqua necessaria per alimentare « i suindicati acquedotti, o per la « irrigazione, *nel modo in cui sostengono di averne usato in addietro.* » (*pag. 12 della sentenza*).

Che questo presupposto, che cioè non intendessero gli attori vantar diritti *su tutta l'acqua del Magra* sia servito di base alla Corte per profferire il suo giudizio, nessun dubbio; poichè subito dopo le parole sopratrascritte si leggono nella sentenza queste altre: CHE, POSTA NEI SUOI VERI TERMINI LA DOMANDA DEGLI ATTORI, *è a vedere se la stessa sia fondata in diritto.*

Ora, la Corte, ritenendo che le pretese degli attori non si estendessero *a tutta l'acqua del Magra* ne travisò nel modo più aperto l'intenzione.

Difatti S. Stefano ed i suoi abitanti pretendono usare dell'acqua, *nel modo in cui sostengono di averne usato in addietro* E' la Corte che lo dice.

Quale fu l'intenzione di quest' uso fatto per lo passato secondo le affermazioni degli attori? Lo si rileva dalle loro deduzioni, parte integrante del dispositivo delle conclusioni, secondo le quali essi avrebbero goduto delle acque del Magra senza restrizione, ne avrebbero cioè usato non solo per la *rotazione dei molini* ma *anche* per la *irrigazione e bonifica* in genere dei loro beni, *facendo chiuse con sassi e passoni* TUTTO LUNGO IL SUO CORSO PER TRATTENERE L'ACQUA E DIVERGERNE LA CORRENTE: che le chiuse si sarebbero fatte, *riparate e rifatte* A SECONDA DEI BISOGNI NEI LUOGHI PIÙ ACCONCI.

Lo si rileva poi anche da tutti quanti gli altri atti degli avversarii, i quali allegavano sempre che si erano stabilite *tante prese* quanto erano *necessarie secondo i bisogni degli abitanti, le diverse stagioni dell'anno e le condizioni del fiume.*

Ora ciò costituisce appunto un uso *incondizionato, illimitato* dell'acqua del Magra. Le pretese avversarie adunque si estendevano realmente a *tutta l'acqua del fiume.*

Ritenendo il contrario, la Corte andò adunque contro l'intenzione *chiara, manifesta, evidente* degli attori.

Il che deve dare luogo senza dubbio all'annullamento della sentenza, poichè il giudice non può sostituire alla questione, quale risulta dalla contestazione della lite, un'ipotesi di sua creazione, non può maturare in altri termini *la questione di diritto* insorta fra le parti.

E ciò avvenne appunto nel caso, perchè la vera questione che la Corte era chiamata a decidere era appunto quella se potessero gli attori invocare una concessione o la prescrizione immemoriale, per legittimare un uso che si sarebbe esteso a tutta l'acqua del fiume.

Nè si dica che gli attori stessi avevano dichiarato di non pretendere diritti su tutto il fiume; imperocchè bisogna aver riguardo alla sostanza della loro domanda, e non a platoniche dichiarazioni contraddette dai termini precisi della loro domanda, le quali dichiarazioni perciò non possono avere alcun valore giusta il principio *protestatio contra factum non valet.*

Notisi che l'avere snaturata la questione di diritto è ciò che condusse la Corte ad attribuire in sostanza agli attori un uso dell'acqua del Magra, maggiore di quello che, stando agli stessi principii — veri o falsi — posti dalla Corte, avrebbe potuto essere loro attribuito.

Se la quistione adunque si fosse posta nei suoi veri termini, nessun dubbio che la Corte avrebbe dovuto, applicando i principii di diritto posti da lei, rigettare necessariamente le domande avversarie.

Secondo mezzo.

Violazione delle leggi Romane: 9, Dig. *De usurpationibus et usucapionibus* — 4. § 1. Dig. *De divisione rerum* — 1. § 3. Dig. *De Fluminibus* — § 2. Tit. 1, Lib. II. *Institutionum, De rerum divis. et acquir. rer. dom* — Capo 1. *Quæ sint regaliæ.* Titolo LVI. Lib. 2. *Consuetudinum Feudorum.*

Violazione del capo 1, libro VI dello statuto civile genovese.

Violazione degli articoli 537, 538 e 2226 Cod. civ. francese.

Violazione degli articoli 420, 423, 425, 2361 Cod. civ. Albertino.

Violazione degli articoli 426, 427, 430, 2113, 2114 Codice civile italiano.

Dopo avere premesso che gli avversari non pretendevano a tutta l'acqua del fiume Magra, la Corte di Genova stabilisce i principii di diritto che, secondo le sue parole, debbono servirle *come guida del suo giudizio*. Fra questi principii al n. 2° essa pone che, « tanto il Diritto romano, quanto il Di« ritto comune e feudale, ammettevano « che si potesse fare acquisto dai pri« vati della parte commerciabile dei « fiumi *per prescrizione*; ed al n. 5°, « che il capitolo 1° del libro 6° dello « Statuto di Genova non contraddice « menomamente alla seconda delle sud« dette proposizioni. »

Così decidendo, la Corte ha violato le disposizioni delle diverse leggi sovraindicate.

Secondo il Diritto romano la prescrizione non era ammessa come mezzo d'acquisto di acque *pubbliche e del loro uso.*

La legge 9 Dig. *De usurp. et usucap.* stabilisce che *usucapionem recipiunt maxime res corporales, exceptis rebus sacris, sanctis, pubblicis, populi Romani et civitatum.*

Dalle altre leggi poi succitate del Digesto e delle Istituzioni, *i fiumi* sono dichiarati *cose pubbliche.*

Nemmeno secondo il Diritto comune e feudale in genere potevasi acquistare *per prescrizione* il diritto di derivazione d'acqua dal fiume pubblico. I fiumi erano compresi fra le *Regaliæ* o le *res fisci vel Principis*, le quali non erano prescrivibili.

Questa suprema Corte il 13 febbraio 1863 (V. *Collezione ufficiale*, anno 1863, pag. 49) decise appunto che « sotto il regime feudale *i fiumi* erano « annoverati fra le pertinenze del De« manio, che erano quindi *assoluta« mente imprescrittibili.* »

Del resto se il *Diritto comune* altro non è che il *Diritto romano* modificato dalle consuetudini e leggi *feudali, regie od ecclesiastiche e dagli Statuti delle città*; sarebbe impossibile, secondo il *Diritto comune vigente in Liguria*, ammettere la prescrizione fra i mezzi d'acquisto delle cose appartenenti alla Repubblica, perchè appunto lo Statuto di questa al capo 1° del Lib. VI stabiliva la regola: *Reipubblicæ non curat aliqua præscriptio, neque in personali, neque in reali, quot quot sit annorum, etiam ultra centorum.*

E veramente grave è la violazione di questo capo dello Statuto genovese commessa dalla Corte facendo distinzioni e sottodistinzioni fra cose e cose, mentre i termini generalissimi delle disposizioni escludono la possibilità di distinguere, e mostrano che qualunque cosa appartenesse alla Repubblica, sia a titolo di sovranità, sia a titolo patrimoniale, non poteva essere dai privati acquistata mercè la prescrizione.

E come violò le disposizioni delle antiche leggi, così la Corte violò pure quelle del Codice civile francese, dell'albertino e dell'italiano, che successivamente ebbero vigore in Liguria; imperocchè tutti questi Codici stabiliscono appunto non potersi acquistare mercè la prescrizione *le cose pubbliche*, fra le quali sono espressamente annoverati *i fiumi e torrenti.*

Terzo mezzo.

Violazione sotto altro aspetto delle disposizioni di legge indicate nel secondo mezzo, e specialmente degli articoli 426, 427, 430 Cod. civ. italiano.

Violazione degli articoli 7, 91, 132 e seguenti fino al 139 della legge sulle Opere pubbliche 20 marzo 1865.

La Corte stabilisce in modo generale ed assoluto che, « nè l'abolizione del si« stema feudale, nè qualunque altra mu« tazione politica di Governo ha mai « prodotto alterazione nei diritti patri« moniali di alcuno. » Enunciata in modo così assoluto la massima è erronea, e specialmente in materia di concessioni di derivazione d'acque pubbliche; e induce violazione delle leggi suindicate.

Romagnosi insegna che « le alienazio« ni di un diritto sulle acque, fatte sotto « l'impero della legge antecedente », non possono essere « mantenute », che in quanto il diritto « alienato è di sua « natura suscettibile di privato com« mercio o possesso, ed il suo esercizio « si possa conciliare col nuovo sistema ».

Lo stesso insegnano molti altri autorevoli scrittori della materia, e questa stessa Suprema Corte in diverse sue magistrali sentenze.

Le leggi abolitive del feudalismo, l'avocazione di tutti i diritti regali al demanio dello Stato, la proclamazione delle *demanialità ed inalienabilità* dei fiumi e torrenti, l'assoggettamento delle acque pubbliche alla suprema tutela dello Stato, hanno quindi necessariamente tolta ogni efficacia a tutte le concessioni di acque pubbliche incompatibili col nuovo sistema, e quindi caddero nel nulla:

1. Le concessioni fatte a *titolo feudale* di diritti signorili o regali.

2. Le concessioni fatte anche a *titolo privato*, che non possano essere conciliabili col principio della *demanialità* e col diritto dello Stato di regolare l'uso delle acque pubbliche nell'universale interesse.

E sotto questo rapporto possono appunto subire alterazione anche i diritti *patrimoniali*, senzachè per questo, come dice il Romagnosi, possa occuparsi la legge di *una viziosa retroazione.*

E nel caso, supposta pure una concessione fatta a Santo Stefano, essa sarebbe stata inconciliabile col nuovo sistema, perchè indeterminata sia quanto alla quantità d'acqua da derivarsi, sia quanto al modo d'usare dell'acqua medesima.

Quarto mezzo.

Violazione e travisamento dell'atto 23 ottobre 1499, celebratosi fra i protettori delle compere di S. Giorgio ed i sindaci della Comunità di S. Stefano.

La Corte genovese ritenne che l'atto del 1499 non contenga una « nuova « concessione, ma il riconoscimento « della anteriore esistenza di acque« dotti, nonchè la ricognizione nel co« mune di Santo Stefano e suoi litis« consorti del diritto di tenerli, con « rinnovamento per parte dei Protet« tori di S. Giorgio delle precedenti « concessioni e promessa di rispet« tarle ».

Basta leggere l'atto del 1499 per convincersi come esso non sia un *contratto civile*, ma un atto di *natura esclusivamente politica*; con cui gli uomini di S. Stefano, riconoscendo la sovranità del Banco di S. Giorgio si fecero promettere alcune *immunità* e *franchigie*. Ciò posto, è evidente che tale atto non poteva invocarsi nè come *concessione*, nè come *ricognizione* di concessioni antiche.

Nè si comprende come la Corte abbia potuto dire inutile esaminare una cosiffatta questione proposta dal comune, mentre essa Corte stabiliva appunto emergere da quest'atto la ricognizione ed il riconoscimento delle antiche concessioni.

Quinto mezzo.

Vizio di omessa motivazione. Violazione degli articoli 360, 361, 517, n. 2, Codice procedura civile. Violazione degli articoli 427, 430 Codice civile e degli articoli 1, 91, 132 e seg. fino al 139 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865.

Il Consorzio ricorrente dinanzi alla Corte di Genova aveva opposto, fra le altre eccezioni, che l'atto del 1499 non poteva essere invocato perchè troppo indeterminato.

L'indeterminazione opponevasi sotto due aspetti, cioè:

1° L'atto non fa che un fuggevole accenno ad acquedotti con le parole *omnes acqueductos*, ma non determina in modo alcuno quali siano questi acquedotti, da quale acqua siano alimentati, cioè se da quella del Magra o da altra qualsiasi. Non si può quindi invocare, per giustificare un diritto di derivazione dal Magra.

2° L'atto del 1499, quand'anche potesse in falsissima ipotesi ritenersi una *concessione d'acqua*, non conterrebbe *condizione* o *restrizione* alcuna circa l'*uso* o la *quantità* dell'acqua accordata a S. Stefano ed ai suoi abitanti; si tratterebbe, in una parola, d'una concessione indeterminata, la quale sarebbe assolutamente *inefficace*, essendo incompatibile colle nuove leggi, col principio della *demanialità* dei fiumi e col diritto del Governo di regolare l'uso delle acque pubbliche nello interesse dell'universale.

A cosiffatta eccezione di indeterminazione non diede la Corte risposta alcuna, specialmente per ciò che riguarda il secondo aspetto sotto cui l'eccezione veniva presentata.

Non vi ha dubbio adunque che esiste il vizio di omessa motivazione.

E la Corte non avendo tenuto conto di questa eccezione, venne a dar efficacia ad una *concessione* che, se pur esistesse sarebbe *indeterminata*, ed a violare così il principio della *demanialità* del fiume, e le disposizioni della legge sui lavori pubblici, le quali vogliono che le concessioni determinino le *quantità*, il *tempo*, il *modo* e le *condizioni dell'estrazione*, nonchè le *condizioni della condotta e dell'uso dell'acqua.*

Ed appunto perchè tutto era *indeterminato* nel caso, non potevasi parlare nemmeno di *prescrizione immemoriale*, perchè ciò che non si sarebbe potuto *acquistare* od almeno *conservare*, vigenti le nuove leggi in forza d'una *concessione* tanto meno lo si sarebbe potuto per l'uso ed il possesso, benchè esercitato da tempo immemorabile.

Sesto mezzo.

Vizio di omessa motivazione, e violazione degli articoli 360, 361, 517, numero 2, Cod. proc. civ., sotto altro aspetto Violazione degli articoli 1130, 1140 Cod. civ.

La Corte tenne conto di diversi documenti prodotti dal comune di Santo Stefano a pretesa giustificazione del suo diritto; cioè dell'atto 3 febbraio 1539, stipulato fra i comuni di Santo Stefano Caprigliolo ed Albiano, dell'atto 29 luglio 1628 fra il comune di Santo Stefano e quello di Ponzano, di due sentenze profferite dal capitano di giustizia di Sarzana a riguardo di contese insorte fra S. Stefano e Ponzano, e finalmente di un verbale di confinazione fra il granducato di Toscana e lo Stato Sardo. Disse la Corte che questi atti completano quello del 1499, e giustificano quindi il diritto di Santo Stefano agli acquedotti con derivazione dal Magra.

Si opponeva dal Consorzio che questi atti non si potevano invocare per giustificare una concessione, od una pretesa ricognizione da parte dell'imperante, l'unico che avrebbe potuto, anche secondo le passate legislazioni, attribuire diritti sul Magra per varie ragioni, fra le quali le due seguenti: 1° perchè in parte riguardavano acque private e non quelle del Magra; 2° perchè non emanavano dall'imperante, e non potevano quindi essere invocate come una sua ricognizione.

La Corte ommise assolutamente di indicare i motivi per cui non credette di dover tener conto di tali eccezioni. Quindi violò il precetto della motivazione.

Ritenendo, poichè tali atti potessero colmare le lacune gravissime, che essa stessa dovette riconoscere essere lasciate dall'atto del 1499, violò l'articolo 1340 Codice civile, dando in sostanza forza di ricognizioni ad atti che emanavano da una persona diversa da quella da cui erasi celebrato l'atto del 1499.

Settimo mezzo.

Violazione dell'atto 23 ottobre 1499, degli articoli 476, 1123, 1124 Codice civile; 132 e seguenti fino al 139 della legge sulle Opere pubbliche 20 marzo 1865,

Falsa applicazione dell'art. 615 Codice civile.

L'atto del 1499 conteneva, come ricobbe la Corte, la clausola che tutti i capitoli concessi al comune di S. Stefano e suoi abitanti erano rivocabili ad *nutum* dell'imperante. La clausola era espressa con queste parole: *omnia infrascripta capitula* VALITURA ET DURATURA AD BENEPLACITUM *ipsorum M. D. protectorum et eorum successorum in officio.*

In base a questa clausola sostenevasi che trattandosi di concessione meramente *precaria*, non poteva il comune di S. Stefano vantare alcun diritto sulle acque del Magra, e che quindi non avrebbe potuto lagnarsi, quando per la concessione fatta al Consorzio ne fosse rimasto per avventura *diminuito*, od anche *tolto* completamente l'uso che egli di tali acque faceva.

E ciò perchè il Governo non può essere vincolato dai *precari*.

La Corte respinse questa eccezione dicendola oziosa, perchè la concessione a Santo Stefano non si sarebbe rivocata. Aggiunse poi che in ogni caso la revocabilità insita nelle concessioni sovrane non può confondersi col *precario* del diritto civile; e che nelle concessioni d'acqua la revoca dà luogo al risarcimento dei danni a favore del Concessionario.

Evidenti sono gli errori commessi dalla Corte, così ragionando.

In 1° luogo non potevasi dichiarare che ostano alle opere progettate dal Consorzio i diritti del comune di Santo Stefano, finchè almeno non sia stabilito in qual modo debbonsi tali opere eseguire onde non rechino nocumento *per la quantità dell'acqua, nè per la forma della derivazione in qualsiasi condizione del fiume od epoca dell'anno*, alle prese del comune medesimo, se non quando questo avesse un reale diritto e un semplice uso *precario*. Difatti ciò equivarrebbe a togliere effetto alla concessione del Governo fatta a favore del Consorzio; nè si comprende come ciò potrebbe ammettersi mentre il Governo, libero di *revocare*, di *togliere* anzi totalmente l'uso praticato da S. Stefano, sarebbe senza dubbio tanto più in diritto di diminuirlo con nuove *concessioni*.

Ed è perciò appunto che fu falsamente applicato l'art. 615 Codice civile, perchè esso suppone un diritto, ed un *precario* non può mai essere innalzato a questa dignità.

La Corte confuse poi la revocabilità *implicita* in tutte le concessioni sovrane, dal fatto espresso della revocabilità.

Ora qualunque siano gli effetti delle concessioni, qualunque possano essere i limiti della revocabilità *implicita*; è certissimo che in qualunque ipotesi i diritti nascenti da una *concessione* o da una *convenzione* qualsiasi, sono sempre regolati dalla medesima e dai patti e condizioni in essa stipulati.

Nel caso i protettori di S. Giorgio avevano espressamente dichiarato che intendevano riservare a se stessi, ed ai loro *successori*, il diritto e la facoltà di revocare *ad beneplacitum* tutti i capitoli da essi concessi coll'atto del 1499.

Il *beneplacito* esclude qualunque condizione. L'esercizio adunque della facoltà di revocare le fatte concessioni era abbandonato in modo assoluto all'*arbitrio* del concedente, il quale era quindi dispensato persino dall'addurre i motivi della revoca.

Il che dispensa dall'osservare che la questione se le concessioni Sovrane possano revocarsi *senza corrispettivo*, si agitò solo a riguardo delle concessioni fatte a *titolo oneroso*, non mai a riguardo di quelle fatte a titolo *precario* o *gratuito*.

Ottavo mezzo.

Violazione degli articoli indicati nel mezzo precedente; e violazione degli articoli 1337 Cod. civ. francese, 1450 Cod. albertino, 1340 Cod. civ. italiano.

La Corte d'appello credette, come già si osservò, di poter invocare diversi documenti prodotti dagli attori come *ricognizioni* del costoro diritto e delle antiche concessioni fatte a loro favore. Ma poichè tutto quanto contenevasi nell'atto del 1499 era a *titolo meramente precario*, non vi ha dubbio che qualunque successiva ricognizione non potrebbe attribuire al comune di S. Stefano ed a' suoi abitanti maggiori diritti di quelli dipendenti dall'atto primordiale. L'atto di ricognizione non è *attributivo* di alcun nuovo diritto. I diritti e gli obblighi nascenti dall'atto *primordiale* non sono da esso nè *aumentati* nè *diminuiti*. Ciò risulta dagli articoli succitati dei Codici francese, albertino ed italiano.

Quindi la supposta concessione a favore di S. Stefano dovrebbe ritenersi *precaria*, nonostante qualunque atto posteriore al 1499; e non potrebbe per conseguenza attribuire allo stesso comune alcun diritto sulle acque del Magra.

Nono mezzo.

Violazione degli articoli indicati nel 7° ed 8° mezzo, e conseguente violazione degli articoli 685, 686, 687, 688, 690, 2113, 2115, 2118 Cod. civ.

La Corte di Genova nella denunciata sentenza ha dichiarato che in qualunque ipotesi l'atto del 1499 e gli altri documenti prodotti dagli attori farebbero prova a costoro favore di un possesso antichissimo degli acquedotti che conducono le acque del Magra ai molini di *Piazza* e di *Vincinella*, e giustificherebbero quindi la *prescrizione immemoriale*.

Posto che l'atto del 1499, e per conseguenza anche i posteriori, non potrebbero mettere in essere che un titolo *precario*, ne viene per necessaria conseguenza che il *possesso* non potrebbe mai giovare al comune di S. Stefano ed a' suoi abitanti per quanto fosse davvero immemoriale. Si tratterebbe difatti di possesso a titolo *precario*, il quale per le disposizioni degli articoli del Cod civile in questo mezzo invocati non potrebbe mai dare luogo allo acquisto per mezzo della prescrizione. *Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere.* L. 29, Dig. De Div. reg juris ant'q. *Melius est non habere titulum quam vitiosum habere.*

Decimo mezzo.

Violazione degli articoli 537, 538, 2220 Cod. civ. francese; 420, 425, 2361 Cod. albertino; 427, 430, 2113 Codice civ. italiano. Vizio di omessa motiva zione, e violazione degli articoli 360, 361, 517, n. 2 Cod. proc. civ.

Ritenute le disposizioni dei citati articoli del Codice francese, albertino ed italiano, non vi ha dubbio che in qualunque ipotesi già da 80 anni almeno le acque del Magra sarebbero imprescrittibili in modo assoluto. Pertanto il possesso degli ultimi 80 anni non potrebbe essere invocato.

Bisognerebbe quindi che da Santo Stefano si giustificasse un possesso immemoriale anteriore al 1805 (V. sentenze di questa Suprema Corte 13 febbraio 1863, *Collezione Ufficiale*, anno 1863, p. 49 - 16 maggio 1882, *Giurisprud. Torinese*, XIX, p. 553 - del 30 ottobre 1883, *Giurisprud. Torino*, XX, p. 1151). Nessuno dei viventi, ivi compresi i più vecchi, potrebbe adunque ricordare quando Santo Stefano avesse cominciato a derivare acqua dal Magra, quand'anche ciò fosse avvenuto pochi anni prima del 1805, e non si fosse così potuta verificare prima di tale anno, nonchè la *immemoriale*, nemmeno la ordinaria. Impossibile adunque la prova testimoniale.

Questa eccezione erasi espressamente opposta dal Consorzio.

La Corte disse inutile occuparsi di quest'eccezione, a riguardo degli acquedotti che conducono l'acqua ai molini di Santo Stefano; poichè il possesso immemoriale sarebbe a questo riguardo provato, a suo avviso, dai documenti prodotti dagli attori.

Ma la Corte dimenticò in modo assoluto di occuparsi di questa eccezione, quando ammise a prova i capitoli 3 e 10 dedotti dagli attori per giustificare appunto l'acquisto mercè la *prescrizione* del diritto di derivare acqua dal Magra per la *irrigazione* e *bonifica* dei beni appartenenti agli abitanti di Santo Stefano, al quale riguardo la Corte escluse esistesse altra prova agli atti della causa.

La Corte adunque, prima di ammettere il capitolo 3 e 10, doveva necessariamente farsi carico di tale eccezione.

Avendo obliterato di farlo, contravvenne al precetto della motivazione; si pose in contraddizione con sè stessa, imperocchè riconobbe ad altro riguardo l'importanza della eccezione avendola unicamente detta oziosa. Poichè, prescindendo dalla prova testimoniale, le parve giustificato l'assunto degli attori (contraddizione che equivale per sè al difetto di motivazione, secondo la Giurisprudenza di questa Suprema Corte).

Finalmente violò le disposizioni di legge indicate in principio di questo Mezzo; poichè i testimoni non potrebbero deporre che sovra un possesso, il quale sarebbe inefficace, e potrebbero ignorare completamente quando gli abitanti di Santo Stefano avessero cominciato a derivare le acque del Magra per la bonifica ed irrigazione dei loro terreni, senza che per questo potesse dirsi compiuta alcuna prescrizione a favore di costoro.

Per questi motivi, da svolgersi, occorrendo, più ampiamente, il Consorzio ricorrente fa instanza affinchè questa Suprema Corte voglia annullare la sentenza della Corte di Genova in data del 3 marzo 1884, rinviando la causa ad altra Corte per un nuovo giudizio sul merito; colla condanna del Comune di Santo Stefano e degli altri consorti di lite nelle spese del giudizio e nei danni.

Avv. Ed.° Cabella.
Cesare Cabella, avv.

Elenco

dei documenti che si uniscono al presente ricorso:

1. Procura speciale in capo degli avvocati sottoscritti delli 8 ottobre 1885, a rogito del notaro Leopoldo Paolotti.

2. Estratto del processo verbale della seduta del Consiglio d'amministrazione, del Consiglio del Canale Lunese, in data 14 settembre 1885.

3. Certificato di deposito di lire italiane 150 del tenore seguente:

Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli affari.

Ufficio di Genova.

Numero progress. della matrice 340.

« Ricevo dal signor procuratore Agostino Badano per conto della Società Anonima del Consorzio del Canale Lunese lire centocinquanta deposito per ricorrere in Cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Genova in data 3 marzo 1884 in causa di detta Società contro il comune di S. Stefano Magra, Eugenio Arzelà, Pietro Belloni, Pasquinelli ed altri consorti di lite, abitanti in detto comuni.

« In numerario lire italiane 150. »

Oggi, 9 ottobre 1885.

Il ricevitore Panizzardi.
Il controllore Novari.

4. Copia autentica della sentenza impugnata 3 marzo 1884, notificata il 16 luglio 1885.

5. Volume contenente gli atti del giudizio di prima istanza vertito dinnanzi al Tribunale civile di Sarzana, ivi compresa la sentenza del Tribunale stesso in data 16 gennaio 1882.

6. Volume contenente gli atti del giudizio vertito dinnanzi alla Corte di appello di Genova.

7. Volume contenente i seguenti documenti:

a) Estratto della relazione del comm. senatore Bella, annessa al progetto tecnico del Canale Lunese;

b) Copia del piano generale del Canale nel punto in cui ha luogo la derivazione;

c) Deliberazione del Consiglio comunale di Sarzana, in data 4 maggio 1876;

d) Regio decreto 27 gennaio 1878, contenente la concessione a favore del Consorzio e relativa ricevuta di tassa sulla concessione.

Avv. Edoardo Cobelle.

All'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione, sedente in Torino.

Espongono i sottoscritti a nome e nell'interesse della Società anonima stabilita in Sarzana col nome di « Consorzio del Canale Lunese »:

Che la detta Società propose ricorso a questa Suprema Corte contro una sentenza pronunciata alla Corte d'appello di Genova il 3 marzo 1884 in causa vertita fra essa Società, il comune di S. Stefano Magra in persona del suo sindaco signor Clemente Giangrandi fu Francesco; ed i signori Eugenio Azzelà fu Giovanni, Pietro Belloni Pasquinelli fu Giovanni, Francesco Aluisini fu Domenico, Giovanni Comajora fu Domenico, Luigi Belletti di Andrea, Domenico Belloni fu Stefano, Antonio Pasquinelli fu G. B., Luigi Monticelli fu Francesco, Bartolomeo Pasquinelli fu G. B., Domenico Taddei fu Domenico, Giovanni Bottiglioni fu Antonio, Antonio Bovini fu G. B., Francesco Mazzoli fu Giovanni, Luigi Biggini fu Vincenzo, Nicola Neri di Angelo, Giuseppe Taddei fu Antonio, Giuseppe Taddei fu Giacomo, Giovanni Ratti fu Antonio, Francesco Ruffini di Carlo, Cesare Bertolotti fu Remigio, Fedele Mazzoli fu Pietro, Antonio Ferrari di Giovanni, Andrea Ferrarini di Luigi, Pietro Toracca fu Giacomo, Giacomo Guidi di Giovanni, Giovanni Guidi fu Leopoldo, Pietro Tovilla fu Bartolomeo, Bernardo Camajora fu Stefano, Gerolamo Tovilla fu Santo, Luigi Forti fu Bartolomeo, Luigi Guidotti fu Francesco, Santo Parma fu Antonio, Pasquinelli Giuseppe fu G. B., Francesco Scottino fu Pietro, Pietra Pietro fu Lorenzo, Angelo Belloni fu Vincenzo, Santo Tovilla fu Santo, Giuseppe Tasso fu G. B., Vitale Silvestri fu Giuseppe, Santo Belloni fu Vincenzo, Giuseppe Delvecchio fu Giovanni, Luigi Belloni fu Giacomo, Antonio Pietra fu Pasquale, Francesco Ruffini fu Antonio detto *Bolànino*, Don Andrea Mazzoli di Agostino, Agostino Ravini fu Giovanni, Agostino Mazzoli fu Andrea, Nicola Chiapucci fu Domenico, tutti residenti in S. Stefano Magra — Lorenzo Rossi fu G. B., residente alla Spezia, conte Cesare Caimi fu Francesco residente in Aulla, Zelmira Caimi moglie di Giuseppe Taddei dallo stesso autorizzata, l'arciprete Michele Boeri residente a S. Stefano Magra nella sua qualità di parroco della chiesa parrocchiale di Santo Stefano e nell'interesse di quella parrocchia, Giuseppe Mazzoli di Francesco, residente a S. Stefano Magra, tanto a nome proprio che come curatore dell'eredità giacente della fu Luigia Camajora, Zelmira Camajora vedova di Giuseppe Valerio, tanto a nome proprio che come madre e rappresentante legale dei suoi figli minori Bartolomeo, Adalgisa e Aurelia Valerio, Caterina Pasquinelli vedova di Pietro Pasquinelli tanto a nome proprio che come madre e rappresentante legale dei suoi figli minori Giuseppe, Carola e Palmira Pasquinelli, Maria Teddei vedova di Pietro Ferrari tanto a nome proprio che come madre e rappresentante legale dei suoi figli minori Teodoro e Bartolomeo, Pietro Biancolini fu Carlo residente a Santo Stefano, Angelo Pasquinelli fu G. B., Andrea Belletti fu Luigi, Santo Chiappucci fu Antonio, Carlo Rovini fu Giovanni, Francesco Ruffini fu Antonio soprannominato *Ghiro*, Domenico Marnelli fu Giuseppe, Prospero Alessandro Corsini fu Antonio, Monticelli Ignazio fu Francesco, Francesco Ferrari fu Antonio, Antonio Tovilla fu Lazzaro, Antonio Tasso fu Bartolomeo, Gio. Battista Guidi fu Giovanni, Luigi Ferrarini fu Andrea, Giuseppe Ferrari fu Francesco, Giovanni Neri fu Antonio, Luigi Alvisini fu Francesco, Giovanni Ruffini fu Santo, Luigi Monticelli fu Antonio, Gio. Battista Belloni fu Carlo, Carlo Tasso fu Gio. Battista, Vincenzo Ferrari fu Stefano, Felice Pietra fu Antonio, Carlo Tasso fu Bartolomeo, Carlo Ruffini fu G. B., Antonio Chiappucci fu Remigio, Carlo Ferrari fu Stefano, Vittoria Caimi fu Alessandro, Remigia Pietra fu Bartolomeo vedova di Felice Belloni, Elisabetta Guidi vedova di G. B. Neri, Rosa Belletti fu Luigi, Teresa Ferrari fu Domenico vedova di Francesco Bianchini, Leopoldo Tovilla fu Domenico, Brigida Venturi vedova di G. B. Ferrarini, Luigi Neri di Angelo, Bartolomeo Ruffini fu Luigi, Antonio Ruffini fu Domenico, Stefano Marnelli fu Francesco, Angela Alvisini fu Domenico vedova di Antonio Belloni Pasquinelli, tanto a nome proprio che come rappresentante legale dei minori suoi figli Luigi e Giuseppe, Prospero Angelo Ferrucci fu Francesco, Luigi Pasquale Giannini fu G. B., Bartolomeo Ferrari fu Stefano, Caterina Ferrari fu Domenico moglie di Bartolomeo Torracca dallo stesso autorizzata, Domenico Corsini fu G. B., Basilio Neri di Angelo, dott. Antonio notaro Luigi ed Enrico fratelli Taddei fu Paolo e costoro madre Angela Marchini vedova di detto Paolo Taddei tanto a nome proprio che come rappresentante legale de'suoi figli minori Clelia, Franchina e Adele sorelle Taddei, tutti residenti in S. Stefano Magra, meno le signore Zelinda Caimi ed Angela Marchini in Sarzana, i signori Antonio Gianni fu G. B., Andrea Mazzoli fu Pietro, Giovanni Delvecchio fu Bartolomeo ed Angela Caimi fu Alessandro nubile maggiore di età, tutti domiciliati in S. Stefano Magra, e Vit-

torio, Gustavo e Carlo Nobili quali eredi della loro madre Luigia Camajora, Teresa Taddei fu Paolo ed Achille Marchetti coniugi, e Pasquinelli Belloni, i coniugi Marchetti domiciliati in Genova, il Carlo Nobili in San Fruttuoso, gli altri in S. Stefano Magra.

Che il ricorso non potè per mancanza di tempo essere notificato a tutti i summenzionati individui, abitanti del comune di Santo Stefano Magra; e venne soltanto notificato al sindaco del comune di Santo Stefano, e ad alcuni dei suddetti abitanti.

Che è quindi necessario procedere alla integrazione del giudizio.

Che tuttavia ritenuto il numero straordinario degli abitanti di Santo Stefano sarebbe difficilissimo, per non dire impossibile, integrare il giudizio nei modi ordinari, cioè notificando il ricorso personalmente a ciascuno degli abitanti di S. Stefano Magra.

Perciò i sottoscritti a nome della prefata Società si rivolgono a questa Ecc.ma Corte, affinchè, valendosi della facoltà che Le compete a termini degli articoli 126 e 525 del Codice di procedura civile, si compiaccia autorizzare la Società medesima ad integrare il giudizio mediante notificazione per pubblici proclami del suindicato ricorso proposto contro la sentenza della Corte di Genova 3 marzo 1884; prescrivendo quelle cautele che nella alta sua saviezza ritenesse consigliate dalle circostanze.

Del che ecc.

Firmato: Edoardo Cabella, avv.

Questo ricorso pervenne oggi alla Cancelleria di questa Corte di Cassazione, e fu inscritta al n. 350 del registro per gli affari civili.

Torino, il dì 25 agosto 1886.

Firmato: Piovano, vicecanc.

Sia comunicato al Pubblico Ministero.

Torino, 26 agosto 1886.

Firmato: Eula, P. P.

Il Pubblico Ministero:

Veduta la presente istanza;

Ritenuto, che la medesima trova adeguata giustificazione nel numero rimarchevole delle persone, a cui il ricorso della Società Anonima « *Consorzio del Canale Lunese* » dovrebbe per integrazione del giudizio essere notificata.

Ritenutosi, che stante la già verificatasi notificazione del ricorso stesso a riguardo di quattro fra gli interessati in causa (ed in specie del Sindaco del comune di S. Stefano Magra, che ha fin d'ora presentato il controricorso), non si fa sentire il bisogno di specifiche e personali notificazioni dell'atto suindicato ad alcun altro dei contendenti.

Veduti gli articoli 525 e 146 del Codice procedura civile.

Opina per l'accoglimento della domanda, nel senso sopraespresso.

Li 27 agosto 1886.

Firmato: Torreni.

La Corte:

Udita la relazione fatta dal primo Presidente;

Visti gli articoli 146 e 525 del Codice di procedura civile;

Ritenuto che la dimanda trova la sua giustificazione nel grande numero delle persone alle quali il ricorso deve essere notificato, e che venne già eseguito quanto è detto in fine del citato articolo 146, essendosi già la notificazione fatta nei modi ordinari ad alcuni fra gli interessati e segnatamente al Sindaco del comune di S. Stefano Magra.

In conformità alle sopraestese conclusioni del Pubblico Ministero,

Autorizzo la notificazione per pubblici proclami del ricorso, onde si tratta, a tutti coloro che devono ancora riceverla ad integrazione del giudizio, mediante inserzione nel Giornale degli annunzi giudiziari e nel Giornale ufficiale del Regno.

Torino, 31 agosto 1886.

Eula primo presidente.

Pico vicecanc.

Per copia conforme,

Avv. Edoardo Cabella.

Per autenticazione della suestesa copia conforme all'originale spedita dall'av. Cabella nell'interesse del Consorzio del Canale Lunese,

Torino, 24 settembre 1886.

Il vicecanc. Costanzo Muratori.

Atto di usciere.

L'anno mille ottocentottantasei, ed alli ventinove di settembre, in Genova.

Alla richiesta della Società anonima denominata *Consorzio del Canale Lunese*, stabilita in Sarzana, e per essa del signor avv. cav. Luigi Fiori, residente in Sarzana, nella sua qualità di presidente della stessa Società, ed in virtù del sovratrascritto decreto della suprema Corte di Cassazione di Torino in data 31 agosto 1886,

Io Antonio Stefano Mazzini, usciere alla Pretura Sestiere Maddalena in Genova,

Ho notificato ai signori Eugenio Arzelà fu Giovanni, Pietro Belloni Pasquinelli fu Giovanni, Francesco Alvisini fu Domenico, Giovanni Camajora fu Domenico, Luigi Belletti di Andrea, Domenico Belloni fu Stefano, Antonio Pasquinelli fu G. B., Luigi Monticelli fu Francesco, Bartolomeo Pasquinelli fu G. B., Domenico Taddei fu Domenico, Giovanni Bottiglioni fu Antonio, Antonio Rovini fu G. B., Francesco Mazzoli fu Giovanni, Luigi Biggini fu Vincenzo, Nicola Neri di Angelo, Giuseppe Taddei fu Antonio, Giuseppe Taddei fu Giacomo, Giovanni Ratti fu Antonio, Francesco Ruffini di Carlo, Cesare Bertolotti fu Remigio, Fedele Mazzoli fu Pietro, Antonio Ferrari di Giovanni, Andrea Ferrarini di Luigi, Pietro Toracca fu Giacomo, Giacomo Guidi di Giovanni, Giovanni Guidi fu Leopoldo, Pietro Tovilla fu Bartolomeo, Bernardo Camajora fu Stefano, Gerolamo Tovilla fu Santo, Luigi Forti fu Bartolomeo, Luigi Guidotti fu Francesco, Santo Parma fu Antonio, Pasquinelli Giuseppe fu G. B., Francesco Scattino fu Pietro, Pietra Pietro fu Lorenzo, Angelo Belloni fu Vincenzo, Santo Tovilla fu Santo, Giuseppe Tassi fu G. B., Vitale Silvestri fu Giuseppe, Santo Belloni fu Vincenzo, Giuseppe Delvecchio fu Giovanni, Luigi Belloni fu Giacomo, Antonio Pietra fu Pasquale, Francesco Ruffini fu Antonio detto Bolanino, Don Andrea Mazzoli di Agostino, Agostino Ravini fu Giovanni, Agostino Mazzoli fu Andrea, Nicola Chiapucci fu Domenico, tutti residenti in Santo Stefano Magra, Lorenzo Rossi fu Gio. Battista, residente alla Spezia, conte Cesare Caimi fu Francesco, residente in Aulla, Zelmira Caimi, moglie di Giuseppe Taddei, dallo stesso autorizzata, l'arciprete Michele Boeri, residente a San Stefano Magra, nella sua qualità di parroco della Chiesa parrocchiale di Santo Stefano e nello interesse di quella parrocchia, Giuseppe Mazzoli di Francesco, residente a S. Stefano Magra, tanto a nome proprio che come curatore dell'eredità giacente della fu Luigia Camajora, Zelmira Camajora, vedova di Giuseppe Valerio, tanto a nome proprio che come madre e rappresentante legale de' suoi figli minori Bartolomeo, Adalgisa ed Aurelio Valerio, Catterina Pasquinelli vedova di Pietro Pasquinelli, tanto a nome proprio che come madre e rappresentante legale de' suoi figli minori Giuseppe Carola e Palmira Pasquinelli, Maria Taddei vedova di Pietro Ferrari, tanto a nome proprio, che come madre e rappresentante legale de' suoi figli minori Teodoro e Bartolomeo, Pietro Biancolini fu Carlo, residente a Santo Stefano, Angelo Pasquinelli fu G. B., Andrea Belletti fu Luigi, Santo Chiappucci fu Antonio, Carlo Rovini fu Giovanni, Francesco Ruffini fu Antonio, soprannominato Ghiro, Domenico Marvelli fu Giuseppe, Prospero Alessandro Corsini fu Antonio, Monticelli Ignazio fu Francesco, Francesco Ferrari fu Antonio, Antonio Tovilla fu Lazzaro, Antonio Tasso fu Bartolomeo, Gio. Battista Guidi fu Giovanni, Luigi Ferrarini fu Andrea, Giuseppe Ferrari fu Francesco, Giovanni Neri fu Antonio, Luigi Alvisini fu Francesco, Giovanni Ruffini fu Santo, Luigi Monticelli fu Antonio, Gio. Battista Belloni fu Carlo, Carlo Tasso fu Gio. Battista, Vincenzo Ferrari fu Stefano, Felice Pietra fu Antonio, Carlo Tasso fu Bartolomeo, Carlo Ruffini fu G. B., Antonio Chiappucci fu Remigio, Carlo Ferrari fu Stefano, Vittoria Caimi fu Alessandro, Remigio Pietro fu Bartolomeo, vedova di Felice Belloni, Elisabetta Guidi vedova di G. B. Neri, Rosa Belletti fu Luigi, Teresa Ferrari fu Domenico, vedova di Francesco Bianchini, Leopoldo Tovilla fu Domenico, Brigida Venturi vedova di G. B. Ferrarini, Luigi Neri di Angelo, Bartolomeo Ruffini fu Luigi, Antonio Ruffini fu Domenico, Stefano Sbarnelli fu Francesco, Angela Alvisini fu Domenico, vedova di Antonio Belloni Pasquinelli, tanto a nome proprio che come rappresentante legale dei minori suoi figli Luigi e Giuseppe, Prospero Angelo Ferrucci fu Francesco, Luigi Pasquale Giannini fu G. B., Bartolomeo Ferrari fu Stefano, Caterina Ferrari fu Domenico, moglie di Bartolomeo Toracca dallo stesso autorizzata, Domenico Corsini fu G. B., Basilio Neri di Angelo, dott. Antonio Notaro Luigi ed Enrico fratelli Taddei fu Paolo, e costoro madre Angela Marchini, vedova di detto Paolo Taddei, tanto a nome proprio, che come rappresentante legale dei suoi figli minori Clelia, Franchina e Adelo Taddei, tutti residenti in S. Stefano Magra, meno le signore Zelinda Carini ed Angela Marchini in Sarzana; i signori Antonio Gianni fu G. B., Andrea Mazzoli fu Pietro, Giovanni Delvecchio fu Bartolomeo ed Angela Carini fu Alessandro, nubile, maggiore di età, tutti domiciliati in S. Stefano Magra, e Vittorio, Gustavo e Carlo Nobili, quali eredi della loro madre Luigia Camajora, Teresa Taddei fu Paolo ed Achille Marchetti coniugi, e Pasquinelli Belloni, i coniugi Marchetti domiciliati in Genova, il Carlo Nobili in San Fruttuoso, gli altri in S. Stefano Magra.

Copia di tutto quanto sopra, e cioè del sovratrascritto ricorso in Cassazione, proposto dalla prefata Società del *Consorzio del Canale Lunese*, dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione di Torino, per ottenere l'annullamento della sentenza profferita fra lo stesso Consorzio di S. Stefano Magra, ed i notificati della Corte d'appello di Genova il 3 marzo 1884, in uno all'elenco degli atti e documenti al medesimo ricorso uniti, al certificato di deposito di lire 150, fatto per parte del Consorzio richiedente per abilitarsi a ricorrere in Cassazione, ed al decreto della Suprema Corte, autorizzante la notificazione per pubblici proclami; e tutto ciò appunto per pubblico proclama, cioè mediante inserzione di una copia di tutto quanto sopra nel Bollettino degli Annunzi legali ed amministrativi di questa provincia, di altra uguale copia nel Giornale Ufficiale del Regno in Roma, il tutto a termini di legge.

1864 Ant. Stefano Mazzini usc.

AVVISO.

In nome di Sua Maestà Umberto per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia,

La Corte d'appello di Lucca, sezione civile, riunita in camera di consiglio,

Veduto il ricorso del nobile signor cav. Ernesto fu cav. Francesco Forti, ammogliato senza figli, possidente, domiciliato e residente nel comune di Pescia, esibito in cancelleria il 28 luglio 1883;

Visto in copia autentica l'atto ricevuto dal cancelliere di questa Corte il 26 luglio detto, registrato a Lucca il 26 detto, lib. 26, f° 189, n. 71, con lire 60, con cui il prefato sig. Forti dichiarò di adottare, conforme adottò, la signorina nubile Marianna Antonia Teresa di Angelo Franchi e della fu Domenica Salei, attendente alle cure domestiche, domiciliata a Pescia;

Visti i seguenti certificati, e cioè:

1. Del parroco di Pescia del 13 luglio detto, attestante che il signor cav. Forti ha compiuto l'età di 50 anni e che supera di oltre 18 l'età dell'adottata;

2. Dell'ufficio di stato civile di detto comune del 12 detto, comprovante avere l'adottata compiuto gli anni 18, essere morta la di lei madre, e non avere l'adottante figli legittimi o legittimati o adottivi nè ascendenti;

Constatato il consenso della consorte dell'adottante e del genitore dell'adottata;

Assunte le opportune informazioni, e verificato l'adempimento di tutte le condizioni della legge, l'ottima fama dell'adottante e la somma conveniente per l'adottata;

Sentito il parere conforme del Pubblico Ministero;

Visti gli articoli 216 e seguenti Codice civile,

Decreta

farsi luogo all'adozione della giovane signorina Marianna Antonia Teresa Franchi, di Pescia, per parte del signor cav. Ernesto Forti, di detta città.

Ordina che copia del presente decreto sia pubblicato ed affisso alle porte esterne di questa Corte d'appello e di questo Tribunale civile e correzionale, nonchè a quella di residenza del comune di Pescia, e che venga inserito nel Giornale degli annunzi giudiziari della provincia di Lucca e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ai termini dell'articolo 219 Codice civile.

Così pronunziato dalla Corte d'appello di Lucca nell'adunanza di camera di consiglio del 21 agosto 1883.

Segnati:

Benedetto Perini ff. di presidente.
A. Pistoi.
G. Brigidi.
Francesco Noseda.
L. Guiglia.
Sosipatro Betti.

Rilasciata la presente copia agli effetti dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* questo dì 14 ottobre 1886.

1912 Il vicecanc. Sosipatro Betti.

CASSA DI RISPARMIO IN ROMA.

(2ª diffidazione)

Gli eredi del fu D. Giovanni Bissi proprietari del libretto num. 4283 (serie XI), intestato a Bonci Angela, diffidarono il giorno 10 aprile del corrente anno la Cassa suddetta di non rimborsare ad altri i depositi contenuti nel detto libretto, asserendo che era andato smarrito.

Inserita la prima diffidazione nella *Gazzetta Ufficiale* numero 87 (supplemento), e scorsi sei mesi dalla detta inserzione, epoca fissata per presentare alla Cassa il libretto smarrito, si avverte che viene il medesimo rinnovato e riconsegnato ai diffidanti, restando annullato il precedente.

Li 15 ottobre 1886. 1913

N. 165.

Ministero dei Lavori Pubblici

Regio Ispettorato Generale delle Strade Ferrate

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 ant. del 29 ottobre corrente, in una delle sale di questo Ministero, dinanzi l'Ispettore Generale delle Strade Ferrate, e presso la Regia Prefettura di Novara, avanti il Prefetto, si addiverrà simultaneamente col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto della fornitura dei materiali metallici occorrenti per gli scambi e relativi crociamenti per l'armamento delle stazioni della linea Gozzano-Domodossola comprese nei tronchi 2°, 3°, 4° e 5°, dalla stazione di Orta Miasino (esclusa) a quella di Domodossola (inclusa), per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 113,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate.

L'impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 31 luglio 1886, con tutte le correzioni vidimate dall'ingegnere direttore, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Novara.

I termini entro i quali dovranno consegnarsi i meccanismi saranno di giorni sessanta per n. 15 scambi e relativi crociamenti, dei quali 7 con deviazione a destra e 8 con deviazione a sinistra, e di mesi undici per lo scambio triplo e per n. 34 scambi e relativi crociamenti di cui 21 per deviazione a destra e 13 per deviazione a sinistra. Detti termini saranno decorribili dalla data della ordinazione.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dalla autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente o la persona, che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento o la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 6,000 e quella definitiva in lire 11,500, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Pel presente appalto non saranno pubblicati i soliti avvisi di deliberamento; è perciò si fa noto che il termine utile per presentare nei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, scadrà col mezzogiorno del 3 novembre p. v.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 14 ottobre 1886

1915 Il Caposezione: M. FRIGERI.

Amministrazione Provinciale di Messina

Avviso per ribasso di ventesimo.

A seguito di incanto tenutosi oggi in quest'ufficio, e conformemente allo avviso d'asta reiterato del 1° ottobre corrente, per lavori di manutenzione sul tratto di strada da Francavilla a San Paolo, venne provvisoriamente aggiudicato l'appalto al signor Aloi Luigi fu Domenico, da Oriolo (Cosenza), col 15 per cento di ribasso sull'annuo presunto estaglio di lire 9758.

Il termine utile fatali per presentare offerte in diminuzione della somma di deliberamento in lire 8294 30, le quali non possono essere inferiori al ventesimo e che dovranno essere accompagnate dal deposito e certificati prescritti col suddetto avviso, scade col mezzogiorno del corrente ottobre.

Ove fosse presentata più di una offerta sarà preferita la migliore e se uguali quella consegnata prima.

Reggono tutte le condizioni del precedente avviso.

Messina, 12 ottobre 1886.

1917 Il Segretario: S. LAROCCA.

N. 164.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE

Avviso d'appalto ad unico incanto.

Alle ore 10 antimeridiane del 5 novembre p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il Direttore generale delle opere idrauliche, e presso la Regia Prefettura di Verona, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente allo incanto per lo

Appalto e deliberamento definitivo delle opere e provviste occorrenti al rialzo ed ingrosso dell'argine sinistro di Adige scorrente nel comune di Terrazzo, distretto di Legnago, a partire dalla pietra demarcante il confine della località Volta Morosa inferiore con Volta Orto fino al confine della provincia di Verona con quella di Padova, per la presunta somma di lire 225,492, salvo il ribasso percentuale che potrà essere offerto.

L'asta avrà luogo a termini dell'articolo 87, lettera *a*, del regolamento di Contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente, o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, e si farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale, per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 30 aprile 1886, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Verona.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta nel termine di giorni 250 naturali e continui.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 12,000 e nel decimo dell'importo netto delle opere d'appalto quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 14 ottobre 1886.

1914 *Il Caposezione:* M. FRIGERI.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE di BASILICATA

Avviso di seguito deliberamento.

All'incanto sperimentato il giorno 11 corrente mese, in conformità dell'avviso d'asta del 22 settembre p. s., lo

Appalto dei lavori di costruzione del 2° tratto del tronco della strada provinciale Tirrena compreso fra l'abitato di Maratea e la Casetta Ginnari ai piani di Santa Venere della lunghezza di metri 4838,

venne provvisoriamente deliberato col ribasso di lire 37 61 sulla somma di lire 130,287 32, rimasta così ridotta a lire 81,286 26.

Il termine utile (fatali) quindi per presentare offerte di miglioramento in aumento non inferiore al ventesimo dell'enunciato prezzo ridotto, scadrà col mezzodì in punto del giorno 30 del corrente mese.

Tali offerte, corredate di certificati di moralità e d'idoneità e del prescritto deposito saranno ricevute nella Segreteria della Deputazione provinciale. Ove più di una ne sarà presentata, si preferirà la migliore, e se uguali, quella rassegnata prima.

Potenza, 13 ottobre 1886.

1897 IL SEGRETARIO CAPO DELL'UFFIZIO PROVINCIALE.

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale delle Gabelle

INTENDENZA DI FINANZA IN VENEZIA

Avviso d'Asta.

In esecuzione dell'art. 3 del Regio decreto del 7 gennaio 1875, num. 2236 (Serie seconda), devesi procedere all'appalto della rivendita n. 2, comune di Venezia, via Procuratia Nuova, nel circondario di Venezia, nella provincia di Venezia.

Il reddito medio lordo della rivendita fu nell'ultimo triennio di lire 5804 14, cioè: nel 1883-84 lire 5848 74; nel 1884-85 lire 5880 49; nel 1885-86 lire 5683 18.

A tale effetto nel giorno 5 del mese di novembre, anno 1886, alle ore 12 meridiane, sarà tenuto nell'ufficio d'Intendenza in Venezia, l'asta ad offerte segreto.

La rivendita suddetta deve levare i generi dagli uffici di vendita dei tabacchi e dei sali in Venezia.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato, ostensibile presso il Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle), presso l'Intendenza di finanza e presso l'Ufficio di vendita dei generi di privativa.

L'appalto sarà tenuto colle norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero aspirare al conferimento di detto esercizio, dovranno presentare, nel giorno e nell'ora suindicata, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto all'ufficio d'Intendenza in Venezia.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere stese su carta da bollo da una lira;
2. Esprimere in tutte lettere l'annuo canone offerto;
3. Essere garantite mediante deposito di lire 580, corrispondente al decimo del presuntivo reddito suesposto. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o buoni del Tesoro, ovvero in rendita consolidata italiana, calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno;
4. Essere corredate da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti o contenenti restrizione o deviazione dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo, sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite dal ripetuto capitolato, a favore di quell'aspirante che avrà offerto il canone maggiore, semprechè sia superiore o almeno uguale a quello portato dalla scheda dell'Amministrazione.

Seguita l'aggiudicazione, saranno immediatamente restituiti i depositi agli altri aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto fino al momento della stipulazione del contratto e della prestazione della cauzione stabilita dall'articolo 4 del capitolato d'oneri.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'appalto, quella per l'inserzione dei medesimi nel giornale della provincia o nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* (quando ne sia il caso), le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Venezia, il 12 ottobre 1886.

1923 *L'Intendente*: VERONA

Provincia di Roma — Circondario di Velletri

MUNICIPIO DI TERRACINA

AVVISO D'ASTA per la vendita dei prodotti macchiatici ottenibili da n. 15,433 piante martellate in una plaga riunita della Selva Marittima.

2° INCANTO.

Essendo rimasto deserto il primo incanto tenuto il giorno 10 ottobre corrente, si deduce a pubblica notizia che il giorno 4 novembre prossimo, alle ore 10 antimeridiane, in questa Residenza municipale, ed innanzi al sindaco, o chi per esso, si terrà un secondo esperimento d'asta per la vendita dei prodotti ottenibili dalle lavorazioni appresso descritte, da eseguirsi nella Selva Grande Marittima, di proprietà del comune di Terracina, tanto sul sottoceduo, quanto su quindicimilaquattrocentotrentatrè piante di alto fusto, da recidersi ed effettuarsi nello spazio di anni tre, decorribili dalla stagione silvana 1886-87 a tutta la stagione silvana 1888-89.

Si farà luogo all'aggiudicazione quando anche si presentasse un solo offerente.

Qualora l'aggiudicatario non possa, per la brevità del tempo, effettuare nella prossima stagione 1886-87 la lavorazione totale o parziale di una terza parte delle piante, s'intenderà tenuto a completare, nella stagione 1887-88, la lavorazione di due terzi del totale delle piante medesime.

L'asta si terrà col metodo dell'estinzione della candela vergine e colle formalità stabilite dal Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Il capitolato d'appalto, ove sono determinate tutte le condizioni della vendita e delle lavorazioni, e che dovrà accettarsi in ogni sua parte, ogni eccezione rimossa, trovasi depositato e visibile presso la segreteria del comune in tutte le ore di ufficio.

I prezzi in base ai quali si aprirà l'asta sono i seguenti:

1. Per ogni metro cubo delle traverse di Farnia ed Ischio ordinarie ed intermedie, lire 9 21.
2. Per ogni metro cubo delle doghe di Farnia ed Ischio, lire 16 44.
3. Per ogni metro cubo delle doghe di Cerro, lire 29 59.
4. Per ogni metro cubo delle mezze doghe, lire 23 63.
5. Per ogni metro cubo dei fondi, lire 19 07.
6. Per ogni metro cubo di tavole e travi, tanto di Farnia ed Ischio quanto di cerro, lire 10.
7. Per ogni metro cubo di legno a canna, lira 1.
8. Per ogni migliaio di fasci di Sarcina (lungo ogni fascio 1,043, con circonferenza in m. 0,912, lire 16.
9. Per ogni quintale di carbone, centesimi 60.

I concorrenti, nell'atto di adire l'asta, oltre all'essere benevisi all'Amministrazione e per essa a chi presiede l'incanto, per essere ammessi dovranno depositare lire 2000 a garanzia dell'offerta e per le spese dell'asta e del contratto da liquidarsi.

Nel termine di giorni 10 dalla seguita definitiva aggiudicazione il deliberatario dovrà presentarsi nell'ufficio municipale per la stipula del relativo contratto. In caso di rifiuto o ritardo soggiacerà alla perdita del deposito provvisorio, senza necessità di apposito atto per costituirlo in mora.

Il contratto s'intende vincolato alla superiore approvazione a forma di legge.

Il termine per presentare le offerte in aumento non inferiori al ventesimo sui prezzi che risulteranno dopo il primo incanto è di giorni quindici, e perciò scadrà il giorno 20 del detto mese di novembre, alle ore 12 meridiane.

Tutte le spese d'asta, di bollo e registro, stipulazione del contratto, copie e quant'altro sarà necessario nell'interesse dell'Amministrazione, cederanno ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Terracina, li 15 ottobre 1886.

Il Sindaco ff.: ANT. ASSARATI.

1921 Il Segretario: CARDINALE L.

Provincia di Roma — Circondario di Civitavecchia

COMUNE DI TOLFA

Il sottoscritto sindaco del comune suddetto,

Visto il R. decreto 10 agosto 1886, col quale è stata dichiarata opera di pubblica utilità la condottura nel comune di Tolfa dell'acqua della sorgente denominata del Laghetto, in territorio di allumiere;

Visto che colla dimanda per la dichiarazione di pubblica utilità, adottatasi da questo comune, la procedura abbreviata, permessa dall'art. 21 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è stato già presentato e pubblicato il piano particolareggiato, anzichè quello di massima;

Avverte chiunque abbia interesse, che l'elenco descrittivo degli stabili di cui si chiede la espropriazione, colla indicazione del prezzo rispettivamente offerto, per la condottura a Tolfa dell'acqua potabile della sorgente del Laghetto, in territorio di Allumiere, per giorni quindici consecutivi, a cominciare da oggi, rimarrà depositato presso gli uffici municipali dei detti comuni ove si trovano gli stabili da espropriarsi, agli effetti di cui agli articoli 25 e seguenti della legge surrichiamata.

Tolfa, 13 ottobre 1886.

1910 Il Sindaco: VINCENZO MARRI.

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale delle Gabelle

INTENDENZA DI FINANZA DI LECCE

AVVISO D'ASTA *per definitivo incanto.*

Si fa noto al pubblico che, in seguito all'incanto tenutosi addì 1° decorso settembre, l'appalto dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in Tricase venne deliberato sulla provvisione di lire 4 44 per ogni cento lire di acquisto sali e di centesimi 84 per ogni cento lire di acquisto dei tabacchi, e che per questo prezzo fu in tempo utile, cioè prima della scadenza dei fatali, fatto una offerta di ribasso non minore del ventesimo, la quale ridusse la sopra indicata provvisione a lire 4 18 per ogni cento lire di acquisto sali ed a centesimi 78 per ogni cento lire di acquisto tabacchi.

Su tale nuova provvisione si terrà un ultimo incanto a schede segrete in questo stesso ufficio, alle 12 meridiane dell'8 novembre p. v., con espressa dichiarazione che vi sarà luogo a deliberamento definitivo, qualunque sia per essere il numero degli accorrenti e delle offerte.

Per le altre condizioni e per la forma e requisiti delle offerte restano ferme quello contenuto nello antecedente avviso d'asta del 1° settembre 1886.

Lecce, addì 8 ottobre 1886.

1906 L'Intendente: MAZARI.

N. 163.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE

Avviso d'appalto ad unico incanto.

Alle ore 10 antimerid. del 5 novembre p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere idrauliche, e presso la Regia Prefettura di Bologna, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente allo incanto per lo

Appalto e deliberamento definitivo di tutte le opere e provviste occorrenti al completamento del Drizzagno del fiume Reno in Bagno di Piano, pel tratto dalla Botta Querzola alla Botta Mussolina, per la presunta somma di lire 232,470, salvo il ribasso percentuale che potrà essere offerto.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87 lettera *A*, del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074 e cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente, o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, e si farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale, per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 31 agosto 1886, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Bologna.

I lavori dovranno darsi ultimati in mesi 12 estensibili anche a 15, secondo il tempo della consegna, quale tempo resta diviso in tre diversi periodi, come è detto all'articolo 20 del suddetto capitolato speciale.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente o la persona, che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità, ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 12,000 e nel decimo dell'importo netto delle opere d'appalto quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 14 ottobre 1886.

1913 *Il Caposezione:* M. FRIGERI

(1ª *pubblicazione*)

AVVISO.

All'ecc.mo Tribunale civile e correzionale di Macerata.

Il sottoscritto intendente di finanza nella provincia di Macerata espone ed insta come appresso:

Nunzio Fiaccarini, ex-usciere presso la Pretura mandamentale di Macerata era debitore del Demanio dello Stato e dell'Amministrazione del Fondo per il culto della complessiva somma di lire 215 71, come alla seguente distinta:

DEMANIO.

Ufficio Registro di Macerata	Art.	823	Atti giudiziari	L. 20 »
Id. id.	»	824	id.	» 20 »
Cancelleria del Trib. civ. di Macerata.	»	3617	id.	» 67 20
Ufficio Registro di Sarnano.	»	378	id.	» 50 60
				L. 157 80

FONDO PER IL CULTO.

Ufficio del Registro Cingoli	Art.	89	di 2ª categoria	» 57 91
			Totale	L. 215 71

In seguito ad atti esperiti ed a ritenute fatte di diritti spettanti al Fiaccarini la somma suddetta residuò a lire 165 11.

Molte pratiche in linea bonaria vennero tentate per ricuperare le dette lire 165 11, e finalmente si ottenne che il figlio del debitore Tullio Fiaccarini, fattorino presso l'ufficio telegrafico di Roma, con atto di sottomissione del 17 dicembre 1883 si obbligasse di pagare la somma che ancora figurava a carico del di lui padre in rate mensili di lire 10 ognuna, da prelevarsi dalla retribuzione concessagli dall'Amministrazione dei telegrafi.

Col 30 agosto 1884 il Tullio Fiaccarini cessò volontariamente di far parte della suddetta Amministrazione, sicchè non si ricuperarono che sole lire 80, nè altro posteriormente si è potuto riscuotere, non essendosi il Nunzio Fiaccarini prestato in alcun modo ad estinguere il proprio debito che ora ascende a lire 85 11, e cioè:

Resta sull'articolo 3617	L. 27 20
Resta sull'articolo 89	» 57 91
	L. 85 11

Siccome il Nunzio Fiaccarini è possessore dell'annua rendita di lire 25 iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico, sotto il n. 63429 del consolidato cinque per cento sottoposta a vincolo per cauzione nella qualità di usciere, non si ravvisa altro mezzo per appurare quelle partite se non procedere alla espropriazione della cauzione medesima.

Il Fiaccarini ha esercitato il suo ufficio di usciere da ultimo, innanzi alla Pretura di Macerata.

In conseguenza, a termini dell'art. 38 della legge sul Notariato 25 maggio 1879, applicabile per analogia al caso concreto, chiede lo svincolo e l'assegnazione per l'entrante quantità dei crediti e per le spese di questo atto, da liquidarsi a forma di legge, della cauzione suindicata, previo esaurimento delle formalità prescritte dall'art. 38 della legge suddetta.

Macerata, 26 settembre 1886.

1907 L'INTENDENTE.

UFFICIO DEL REGISTRO DI VELLETRI

Avviso per affitto di fondi demaniali a pubblica gara.

Il sottoscritto ricevitore del registro di Velletri fa noto al pubblico che essendo andato deserto l'incanto fissato pel giorno 15 ottobre 1886, per l'affitto di un Molino ad olio, e di due terreni in territorio di Norma, di provenienza del Monastero di Santa Scolastica di Subiaco, avrà luogo un nuovo esperimento nel giorno 5 novembre 1886, mediante aumento sull'annuo canone di lire 1505 79.

Rimanendo l'aggiudicazione a colui che offre maggiore aumento.

Quindi chiunque voglia concorrere potrà presentarsi in detto ufficio nel giorno ed ora fissati, onde esprimere le sue offerte.

Velletri, 15 ottobre 1886.

1920 Il Ricevitore: GARDIERI.

CONSIGLIO NOTARILE
del distretto di Tortona.

AVVISO.

È vacante nel distretto del Consiglio notarile di Tortona un ufficio notarile colla residenza a Gremiasco.

Tutti coloro che aspirano a concorrervi dovranno presentare la loro domanda coi documenti a corredo al Consiglio notarile nel termine prescritto dall'art. 10 della legge sul notariato.

Tortona, 12 ottobre 1886.

Il Presidente: SANTI.

1806 Il Segretario: SOVERA.

(2ª *pubblicazione*) 1637

AVVISO.

Giuseppe Tarizzo, tipografo-editore in Torino, via dei Mille, n. 6, mentre intende giovarsi della facoltà concessa dagli articoli 10 e 30 del testo unico delle leggi pei diritti di autore, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (Serie 3ª), dichiara di voler riprodurre per mezzo della stampa nel suo stabilimento l'opera intitolata *Giannetto* di L. A. Parravicini in due volumi aventi per titolo:

1. Giannetto Adolescente, vol. 1ª, per la 3ª elementare.

2. Giannetto Adolescente, vol. 2ª, per la 4ª elementare.

Che saranno pubblicati in numero di copie duemila per volume e che saranno poste in vendita al prezzo di lira una, il primo volume, e lira una e centesimi 20 il secondo volume, obbligandosi a pagare il premio del ventesimo agli aventi diritto.

AVVISO.

Ad istanza dei signori Saladini Nazzareno, Sanserini Enrico e Terenzo Giacomo, domiciliati e rappresentati dal signor avv. Ciavela,

Io sottoscritto usciere del Tribunale civile di Roma ho notificato una sentenza resa dal Tribunale civile di Roma, primo periodo feriale, li 10 settembre p. p., registrata li 16 detto, vol. 150, n. 2159, rilasciata in forma esecutiva li 19 detto al signor Claudio Gramigna, a senso dell'articolo 141 Cod proc. civile.

Colla quale dichiara inammissibile l'opposizione dell'avv. Martinelli, e verso lo stato di graduazione redatto li 27 giugno 1886, sul prezzo di lire 45,600, ricavato dalla espropriazione della vigna ai Monti Parioli, in danno del suddetto, omologa lo stato medesimo in ogni sua parte, ed ordina che abbia la sua esecuzione.

Liquida le spese in lire 61 55 di questo giudizio da preferirsi ad ogni altro credito.

Pronunzia la decadenza di tutti i creditori non comparsi.

Ordina la spedizione delle quote di collocazione ai creditori utilmente graduati, la cancellazione delle iscrizioni di quelli non collocati in grado utile, o che non abbiano prodotto i loro titoli riguardo al suddetto prezzo che cade nella graduazione.

Nulla per le spese nei rapporti del Martinelli.

Roma, 15 ottobre 1886.

1918 L'usciere PIETRO REGGIANI.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.